

## TORNATA DEL 21 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Il deputato Melegari combatte la quistione pregiudiziale opposta alla sua proposizione soppressiva dal deputato Mazza Pietro — È sostenuta dal proponente e dal deputato Tola Pasquale — Osservazioni del deputato Mamiani e del ministro dell'istruzione pubblica — La proposizione del deputato Melegari è ritirata — Il deputato Buffa, relatore, svolge e sostiene la sua proposta — Opposizioni del ministro suddetto — Quistioni sull'ordine della discussione — Parlano i deputati Mazza P., Tola Pasquale, Demaria, Buffa, relatore, ed il ministro — Si discute il primo articolo della Giunta — Parole dei deputati Polto e Buffa, relatore, in appoggio dei loro emendamenti — Modificazioni dei deputati Della Motta e Michelini G. B. — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici, per facoltà al Governo di esercitare in via provvisoria il tronco di strada ferrata da Casale a Valenza — Relazione sul progetto di legge per autorizzazione alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo da destinarsi alle spese per lo stabilimento termale d'Aix — Si riprende la discussione — Osservazioni sugli emendamenti dei deputati Tola Pasquale, Pescatore, Farini, Agnès, Buffa, relatore, e del ministro — L'emendamento Tola Pasquale è rigettato ed è ritirato quello del deputato Michelini — Si approva quello del deputato Buffa, relatore, modificato.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

**SARACCO**, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due tornate precedenti, i quali sono approvati.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

**PRESIDENTE.** La Camera ricorda che sul progetto di legge chiamato in discussione dall'ordine del giorno, quello cioè relativo all'amministrazione superiore della pubblica istruzione era stata presentata dal deputato Melegari una proposta, la quale ha per oggetto la soppressione del primo capo del progetto.

A questa proposta un'altra nè venne contrapposta dall'onorevole Buffa, la quale stabilisce di dividere in due parti gli articoli che compongono questo capo, e di lasciare ivi una parte, rimanendo l'altra alle disposizioni transitorie.

Parimente venne presentata una proposta del deputato Farini, la quale avrebbe per soggetto un articolo da inserirsi fra le disposizioni transitorie.

Nella precedente tornata fu lungamente in discussione la proposta dell'onorevole Melegari, siccome quella che precedeva le altre; però anche questa proposta venne poi preceduta da una questione pregiudiziale formulata dal deputato Mazza Pietro, quella cioè dedotta dall'articolo 55 dello Statuto.

Conseguentemente io metto innanzitutto ai voti, se nessuno si oppone, questa proposta, e, nel caso che non si adotti, verrà in seguito la votazione sulla proposta del deputato Melegari.

Do la parola al deputato Melegari.

Pregherei gli onorevoli oratori che prenderanno la parola di volersi attenere alla pregiudiziale.

**MELEGARI.** La quistione che solleva la proposizione del l'onorevole Mazza è stata già sollevata altra volta ed in questa e nell'altra Camera. Essa è una quistione gravissima, dalla soluzione della quale potrebbe risultare per avventura una grande diminuzione ai diritti del Parlamento: potrebbe, ove fosse sciolta come lo vorrebbe il deputato Mazza, scemare di assai il diritto di iniziativa nelle forme, che in pratica si prevalse nelle due Assemblee parlamentari.

L'articolo dello Statuto, lo riconosco, lascia luogo ad interpretazione. Ma i dubbi sono stati praticamente risolti nel senso favorevole all'iniziativa delle Camere; in ciò che a ciascuna di esse appartiene il respingere dopo la discussione generale una legge anche senza discuterla articolo per articolo. La discussione generale non ha altro scopo, invero, che quello di esaminare se la legge è opportuna o no, se conviene o non conviene di porla in discussione. Noi abbiamo tanto nel Senato, quanto nella Camera elettiva, molti esempi che in proposito appoggiano il mio modo di vedere. Se io avessi fatta la proposizione di approvare il primo capitolo senza discuterne gli articoli, la quistione pregiudiziale dell'onorevole Mazza avrebbe certamente tutta la sua forza, poichè mi opporrebbe la disposizione dello Statuto che dice: « Le discussioni si fanno articolo per articolo. » Quest'articolo 55 è stato introdotto nel nostro Statuto sull'esempio della Costituzione belgica, e non si trova invero che in questa e nella prussiana, che fu fatta in parte sullo schema di quella. Nella Costituzione belgica fu introdotto per evitare il pericolo del sistema che era stato in vigore prima della rivoluzione, secondo cui il Parlamento non aveva iniziativa, e le leggi si votavano dopo una discussione generale, non articolo per articolo, ma nel loro complesso. E l'articolo 41 di detta Costituzione dice appunto:

« Aucun projet de loi ne peut être adopté par une des deux Chambres qu'après avoir été adopté article par article. »

Esso concerne l'approvazione delle leggi, non la reiezione delle medesime. Così le nostre Camere han creduto di poter sempre respingere dopo una discussione generale, con un semplice voto, una legge intera senza discuterla articolo per

articolo, come han creduto sempre poter respingere un titolo, un capitolo, o, secondo i casi, una serie d'articoli senza sottometerli a discussione; la quale non è necessaria che quando si tratta di approvazione.

Senonchè io non vorrei che si venisse, all'occasione di questa mia proposta, a voler sciogliere una quistione di così alta importanza, quale è quella che solleva l'onorevole Mazza: prego la Camera di votare puramente e semplicemente l'adozione o la reiezione della mia proposta.

**MAZZA P.** La sola obbiezione mossa dall'onorevole Melegari alla proposta che nell'ultima tornata io feci della quistione pregiudiziale, consiste in questo che, ov'essa venisse accettata, la Camera diminuirebbe la sua iniziativa, il suo diritto, come si espresse l'onorevole preopinante, di votare, eziandio per capi una legge sottoposta alle sue deliberazioni.

Non credo in verità d'aver contestato assolutamente il diritto alla Camera di procedere anche a questo modo, ma nello stesso tempo mi è impossibile di non far notare all'onorevole Melegari come qualora il suo partito venisse accolto e la Camera procedesse alla deliberazione complessiva da lui domandata del primo capitolo, ci sarebbe per avventura il diritto di alcuni o di molti deputati, il quale verrebbe ad essere incontrastabilmente violato.

Supponga l'onorevole Melegari che alcuno approvi questo o quell'altro articolo del primo capitolo di cui si tratta, e altri ne disapprovi; come voterà egli? Respingerà egli l'intero capitolo, ovvero lo approverà? Evidentemente una votazione conforme al suo desiderio sarebbe impossibile.

L'onorevole Melegari ha detto inoltre che nella Costituzione belgica fu scritta una deposizione analoga a quella del nostro Statuto, affinché ci fosse guarentigia per tutti, affinché le idee di ognuno sopra ciaschedun disposto di una legge potessero essere espresse.

L'onorevole Melegari non poteva citar meglio, per confermare appunto le mie ragioni. Acciocchè sopra ciascun articolo del primo capitolo le idee di ogni deputato possano prodursi, non c'è altra via di procedere che quella ordinata dallo Statuto, che cioè la discussione si faccia articolo per articolo.

Oltrechè osserverò ancora che, avendosi a discutere le dieci disposizioni onde si tratta in complesso, il dibattimento non potrebbe mai essere in certo modo esaurito; perchè ogni deputato avrebbe sempre naturalmente il diritto di opporsi alla chiusura, chi per fare che uno degli articoli si accettasse, chi per volere che un altro articolo si eliminasse, e chi finalmente per fare che un quarto o un quinto articolo si modificasse.

Per queste ragioni adunque, perchè la guarentigia di tutti i deputati sia rispettata, perchè ciascheduno sopra ogni articolo possa mettere in campo quelle ragioni in favore, o quelle obbiezioni contro, che gli sembreranno migliori per evitare finalmente la nuova confusione che sarebbe certamente per sorgere, ove dovesse ancora dibattersi la proposta Melegari, io credo che la Camera, giusta l'espressa disposizione dello Statuto, debba tener ferma questa sentenza, che la discussione e la votazione si facciano fare articolo per articolo. Chiedo pertanto che sia posta a partito la quistione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**BUFFA, relatore.** Trattenuto nella Commissione generale del bilancio quando cominciò la discussione, io non ho potuto prendere la parola immediatamente e prima che la Camera entrasse in qualsivoglia discussione per rendere conto dello stato in cui trovasi la Commissione e delle opinioni della medesima; cosa che io credo necessaria innanzi che la Camera

passi ai voti. Nondimeno avendo trovato la discussione già incominciata sulla quistione pregiudiziale, io per ora mi asterrò dal fare quel rendiconto e pregherei l'onorevole presidente, quando questo incidente sia terminato, di concedermi la parola per il fine che ho accennato.

Restringendomi per ora alla quistione pregiudiziale io pregherei l'onorevole Mazza a considerare che egli invita la Camera ad un atto gravissimo e pericolosissimo ponendo in discussione niente meno che un articolo dello Statuto. Egli domanda che la Camera pronunzi su questo articolo dello Statuto. E se per avventura la maggioranza della Camera approvasse che si può respingere od approvare in massa la proposta del deputato Melegari? Solamente il dubbio che si possa rendere un voto contrario ad un articolo dello Statuto è tanto grave che mi pare debba rendere renitenti i deputati a cacciarsi a capo fitto in una quistione di tanta importanza.

Il risultato sarà lo stesso che noi votiamo sulla quistione pregiudiziale o che noi votiamo addirittura sulla proposta del deputato Melegari; perchè coloro i quali vogliono che non si ammetta la proposta dell'onorevole Melegari, voteranno in favore della proposta del deputato Mazza; e viceversa quelli che vorranno ammetterla, daranno il voto contro quest'ultima, cioè in tal caso voteranno che l'articolo dello Statuto citato dal signor presidente non ha il significato che l'onorevole Mazza vorrebbe attribuirgli.

Io torno a dire che una votazione di tal fatta sarebbe gravissima, perchè condannerebbe il voto che la Camera ha già dato altra volta approvando il Codice di procedura civile...

**LANZA, ministro della pubblica istruzione.** No, è in errore.

**BUFFA, relatore.** Lo condannerebbe e comincierebbe fin d'ora a diminuire i poteri della Camera per l'avvenire. Ora trattandosi di un articolo il quale per se stesso è dubbio nella sua applicazione e che può avere spiegazione diversa, io pregherei la Camera di astenersi da un voto tanto pericoloso e nel tempo stesso l'onorevole mio amico Mazza a ritirare la sua proposta e lasciare che la Camera voti direttamente sulla proposta del deputato Melegari.

**MAZZA P.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tola e non posso darla al deputato Mazza se non nel caso che egli volesse ritirare la sua proposta.

**TOLA P.** Io sorgo appunto per appoggiare la proposta dell'onorevole Mazza.

Qui non si tratta, o signori, di mettere in discussione l'articolo dello Statuto, ma bensì di definire una quistione colle prescrizioni dello Statuto. Onde male a proposito si dice dall'onorevole relatore che qui si vuol mettere in discussione una prescrizione dello Statuto, mentre invece è appunto mercè lo Statuto che noi vogliamo definire la questione.

L'articolo 55, se non erro, dello Statuto stabilisce che le leggi si debbano discutere articolo per articolo; che cosa propone invece il deputato Melegari? Che si sopprima in massima tutto il primo capo senza discuterlo articolo per articolo. A questa proposta sorse l'onorevole Mazza opponendo la quistione pregiudiziale. E ben a proposito, mi pare: come volete infatti sopprimere in massima un capitolo senza discutere i singoli articoli?

Di più osservo che i due motivi pei quali l'onorevole Melegari propone la soppressione del primo capitolo provano anzi contrariamente che si devono discutere una per una le sue prescrizioni. Lo dimostrerò brevemente.

Egli propone in primo luogo la soppressione perchè questo capitolo nulla cambia della vigente legislazione; perchè inoltre

in molte parti si oppone all'ultimo voto emesso dalla Camera nell'ordine del giorno della tornata del 17 corrente. E questi due motivi parlano appunto contro di lui e contro la sua proposta.

La legislazione vigente mette in un fascio l'insegnamento ufficiale e il libero; questo non lo contrasta nessuno: l'azione del Governo è applicata indistintamente a tutto l'insegnamento, anzi la legge del 1848 non nomina neanche l'insegnamento privato. L'ordine del giorno che cosa diceva? Diceva che dopo la dichiarazione del ministro di accettare il principio della libertà d'insegnamento, si passerebbe alla discussione degli articoli di questo progetto per ciò che riguardava l'amministrazione dell'insegnamento ufficiale e si rimanderebbe l'attuazione del principio della libertà alle leggi speciali che si presenterebbero su ciascun ramo della pubblica istruzione. Ora se il deputato Melegari ottenesse il suo intento di sopprimere l'intero capitolo, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che resterebbe in pieno vigore la legislazione ora vigente, e, diciamo la vera parola, resterebbe in vigore il monopolio assoluto. È necessario che il capitolo primo si discuta, perchè in esso si metterà la distinzione fondamentale tra l'insegnamento ufficiale e il libero; e quando si procederà innanzi si lascerà nella legge tutto ciò che concerne l'amministrazione governativa per le scuole da lui dipendenti, e si leverà tutto ciò che riguarda l'insegnamento libero. Ma col sopprimere in complesso il capitolo non si ovvia al male, anzi se ne produce uno maggiore.

Per conseguenza io appoggio la proposta fatta dal deputato Mazza, cioè la questione pregiudiziale, ed affermo che la proposizione Melegari viola l'articolo 55 dello Statuto e lo spirito e la lettera dell'ordine del giorno che venne adottato dalla Camera, e che per conseguenza si debbe procedere alla discussione del capitolo, articolo per articolo.

**MAZZA P.** Mi rincresce di non poter aderire all'invito testè fattomi dal mio amico l'onorevole Buffa, di rinunciare alla quistione pregiudiziale che ho proposta.

Egli ha affermato che sarebbe codesto un atto gravissimo della Camera l'interpretare oggi un articolo della nostra Costituzione. Ma, o signori, l'articolo letto nell'ultima tornata dal nostro presidente è un articolo esplicito, chiaro, che non ha bisogno di essere interpretato, di cui nessuno può ricusare la compiuta evidenza: inoltre egli stesso, il nostro presidente, nell'ultima tornata aveva detto essere questa una gravissima quistione, che egli si faceva dovere di sottoporre alla deliberazione della Camera; anzi, se ben rammento, la sola ragione per cui ciò non ebbe luogo si fu perchè in quel momento la Camera non si trovava in numero. Si quieti adunque l'onorevole Buffa, perchè in questa questione io ho per compagno primo l'onorevole presidente della Camera.

Egli ha detto che questo che io propongo sarebbe un atto gravissimo. Certo che questo d'applicare formalmente un articolo della Costituzione è un atto grave: ma, o signori, qui si tratta di un'applicazione nel senso affatto favorevole alle nostre guarentigie. Imperocchè la discussione di una legge articolo per articolo è ordinata espressamente per guarentire viemmeglio la libertà delle nostre deliberazioni. Quando la discussione si fa articolo per articolo, allora soltanto possono prodursi le ragioni favorevoli o contrarie alle disposizioni di cui si tratta; in altra maniera se la discussione si facesse complessiva sopra i capi diversi in cui si parte una legge, allora la deliberazione procederebbe necessariamente confusa, sarebbe inevitabilmente incompleta, e una votazione sicura, coscienziosa, qual si richiede, sarebbe al tutto impossibile. Io non parlo soltanto in nome della lettera dello Statuto, ma in

nome del suo spirito stesso. Imperocchè una vera deliberazione la quale si aggirasse sopra dieci articoli complessivi di legge sarebbe impossibile; perchè in essa non si potrebbero produrre nè in pro nè in contro le occorrenti ragioni sul merito delle deliberazioni che si trattasse di prendere.

L'onorevole Buffa aggiunse ancora che il risultato sarebbe lo stesso, o sia che si adottasse la mia proposta pregiudiziale, o sia che venisse per avventura respinta la proposta Melegari. Apparentemente non lo nego, il risultato sarebbe lo stesso; ma rifletta la Camera che nell'ultima tornata non si fece altro che discutere confusamente sopra le diverse proposte che vennero fatte in seguito alla stessa proposta Melegari; e non poteva succedere altrimenti, perchè la discussione che si faceva era affatto anormale: si disputava sopra dieci articoli in una volta, ed era naturalmente impossibile che tale confusione non sorgesse.

Dunque non è vero che sarebbe perfettamente identico il risultato sia che si fosse approvata la mia proposta, o sia che venisse respinta la proposta Melegari; imperocchè se la mia proposta non fosse approvata, si tornerebbe inevitabilmente a rinnovare la confusione inestricabile dell'ultima tornata.

Non si tema adunque, io concludo, non si tema di applicare lo Statuto nel senso che ci presentò dapprima anche l'onorevole nostro presidente: come ho già detto, credo aver anche abbondantemente provato di tener ferma con la mia proposta la massima, anzi l'unica guarentigia di cui ciaschedun deputato può valersi per sostenere sempre e in modo preciso al cospetto del Parlamento la sua opinione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mamiani.

**MAMIANI.** Ho domandato la parola per una dichiarazione molto breve che m'importa di fare alla Camera, di cui non abuserò la pazienza nè ruberò il tempo.

Io mi era apparecchiato a discorrere molto a dilungo sul tutto insieme della presente proposta di legge; un mero accidente me ne distolse per qualche giorno: più tardi dubitai con ragione che le mie parole sarebbero riuscite in gran parte inutili, dopo avere la Camera udito molti e facondi oratori, dai quali io era già stato prevenuto nel proposito di difendere con alacrità ed energia il gran principio della libertà d'insegnamento. Ma se quel principio fu propugnato con bravura e successo nella sua forma più generale, non potette accadere il medesimo per le sue forme particolari, una delle quali trova appunto guarentigia e tutela nell'emendamento che l'altro ieri ebbi l'onore di deporre sul tavolo del signor presidente, il quale dice:

« Saranno determinate per legge le condizioni sotto le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte integrale al governo delle proprie scuole e istituti. »

Ora alcuni membri di quest'Assemblea essendo da un lato teneri e desiderosi assai delle franchigie municipali, massime quando si riferiscono all'istruzione, accetterebbero molto volentieri la sostanza del mio emendamento; dall'altro lato molto volentieri si accosterebbero eziandio all'emendamento dell'onorevole Melegari, ammesso il quale, per certo l'emendamento da me proposto verrebbe messo in disparte, essendo che esso trovava il suo luogo e la sua convenienza negli articoli del titolo primo della legge. Ma io avverto gli amici miei che essi rimangono liberissimi di respingere la proposizione dell'onorevole Mazza ed accostarsi a quella dell'onorevole Melegari, alla quale io pure francamente aderisco, perchè essa mi sembra semplificare d'assai le espressioni della legge, compendiare ed agevolare la sua discussione e togliere altresì di mezzo le definizioni e le limitazioni di potere che sempre tornano molto difficili e molto pericolose.

Ripeto che io avverto gli amici miei essere liberissimi di respingere la proposizione dell'onorevole Mazza senza rischio nessuno di perdere la sostanza e l'utilità dell'emendamento mio. Perocchè infino da ora dichiaro alla Camera che sono deliberato, qualora l'emendamento mio non possa avere luogo negli articoli del primo capitolo della legge, sono, dico, deliberato di riprodurlo più tardi sotto forma particolare di una disposizione speciale.

Ecco la breve dichiarazione che mi importava di fare alla Camera.

**PRESIDENTE.** Prego nuovamente gli onorevoli oratori a volersi attenere alla sola questione pregiudiziale.

**BUFFA, relatore.** Non posso a meno di pregare nuovamente la Camera che consideri bene, prima di venire al voto a cui l'invita l'onorevole mio amico Mazza, consideri che ogni legge, anche d'importanza minima, che ci venga presentata, prima che la Camera dia il voto sov'r'essa, è mandata agli uffici, elaborata nella Commissione, presentata alla Camera di nuovo, corredata di una relazione apposita e sottostà poi ad una lunga discussione prima generale, poi particolare.

Tutte queste forme si osservano anche per le quistioni minime; e noi decideremo dal significato di un articolo dello Statuto sopra una questione pregiudiziale improvvisata?

**MAZZA P.** Domando la parola.

**BUFFA, relatore.** Io credo che questo sia un atto gravissimo da cui dobbiamo astenerci; quindi propongo la questione pregiudiziale sulla questione pregiudiziale dell'onorevole Mazza.

**MAZZA P.** Non si tratta qui per nulla d'interpretare un articolo dello Statuto...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Faccio osservare all'onorevole oratore che egli ha già parlato due volte, e che, secondo il regolamento, io non posso più lasciarlo parlare, a meno che voglia che si interpelli la Camera a questo riguardo.

Se non insiste, pongo ai voti la questione...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola.

La proposta dell'onorevole Melegari, o signori, comprende non solo la semplice intenzione, in parte lodevole, che venne esternata dallo stesso proponente, cioè di evitare la ripetizione di certi principii i quali, siccome sono calcati sulla legge attuale relativa alla pubblica istruzione ed agli istituti privati, comprendono una specie di arbitrio, di monopolio; ma ha pure un'altra tendenza. E non è già una mia interpretazione sottile; essa vi fu spiegata dallo stesso proponente nel secondo suo discorso dell'ultima seduta, cioè che egli non solamente ripudia i principii ivi stabiliti, che sono gli stessi che ora reggono l'istruzione privata e pubblica, ma non ammette che il Ministero debba governare la pubblica istruzione.

Questo, o signori, è il vero cardine che regge quest'emendamento, giacchè non può assolutamente recare pregiudizio alle deliberazioni future intorno all'insegnamento privato la ripetizione di alcune disposizioni le quali riguardano questi stessi istituti; in quanto che dal ripeterle in questa legge o non ripeterle, non rimangono per ciò meno in vigore. Dunque ben vedete che tutta questa persistenza nel volere che si respinga questo primo capo, non può essere suggerita meramente dall'intenzione di non ripetere inutilmente certe disposizioni, ma da una quistione di principii, da una quistione che informa tutto lo schema di legge che io ho presentato.

Si vuol tuttora lasciare che corpi irresponsabili avanti al Parlamento ed al paese governino ed amministrino, e che il ministro non sia, come fu sinora, che un'autorità effimera,

un'autorità la quale, mentre deve rispondere avanti al Parlamento ed al paese, non possa essa stessa giudicare e decidere dei propri atti. Ma, prescindendo dall'intenzione più o meno palesata intorno al merito di questo emendamento, io credo che la Camera mal farebbe a stabilire un precedente così pericoloso che verrebbe preso qual norma per l'avvenire circa il modo di discutere le diverse parti di una legge.

Nell'articolo 55 dello Statuto è prescritto colla massima chiarezza che le discussioni debbano aver luogo articolo per articolo, e questa è savissima prescrizione. Infatti, o signori, se fosse permesso di poter sopprimere senza una discussione particolare articolo per articolo una parte di una legge, dove si potrebbe arrestare un metodo cosiffatto? Perchè allora non sopprimerne la metà, i due terzi ed anche più? Perchè non condurre la soppressione sino al punto di non lasciare che l'ultimo articolo, come uno spiritoso deputato suggeriva relativamente ad un'altra legge, il quale articolo stabiliva che non dovessero più rimanere in vigore le leggi precedenti relative a quella materia?

Cosicchè voi ben vedete che, ammettendo questa massima di poter annullare senza discussione una parte qualsiasi d'una legge, si verrebbe a violare il principio che le leggi debbono essere discusse e messe a partito articolo per articolo. E questa è la giurisprudenza che fu sinora costantemente seguita dalla Camera.

Nè vale l'esempio addotto dall'onorevole Buffa che, cioè, questo sistema sia già stato seguito in occasione dell'esame del Codice di procedura, perchè allora, siccome afferma, siasi votato per intero il Codice senza procedere all'analisi degli articoli. Non vale, dico, questo esempio, perchè realmente il fatto non istà così, e voi potete rendermene testimonianza. Anche allora venne posta avanti la quistione se si dovesse dare un voto complessivo; ma vinse il partito contrario che, cioè, si dovesse leggere articolo per articolo, e quando non sorgesse alcuno a chiedere la parola, si dovessero intendere approvati. Dimodochè con un suo voto la Camera ha già in quell'occasione deciso nel senso contrario a quello che si vorrebbe ora far prevalere dagli onorevoli Melegari e Buffa...

**BUFFA, relatore.** Non da me. (*Bisbiglio*)

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Buffa vorrebbe che si potesse votare un capitolo intero...

**BUFFA, relatore.** No, no!

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Quando si fa ad oppugnare la quistione pregiudiziale e lascia che si voti sulla proposta dell'onorevole Melegari, ammette implicitamente che la Camera voti sopra un intero capitolo.

**BUFFA, relatore.** Domando la parola per un fatto personale.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io credo pertanto di dovermi vivamente opporre alla proposta dell'onorevole Melegari non solo nel merito, ma anche relativamente al principio che essa implica; quindi mi attengo alla quistione pregiudiziale mossa dall'onorevole Mazza.

Ma, o signori, qual danno proverrà dal porre partitamente in discussione ogni articolo? Non è egli vero che se tutti questi articoli sono o inutili o dannosi al principio di libertà d'insegnamento che deve poi informare le singole leggi speciali, ogni deputato è libero di rigettarli? E se mai ve ne fosse taluno il quale fosse veramente utile, non è egli bene che questo venga accettato? Ora, nella precedente seduta, l'onorevole relatore della Commissione sorse appunto a dimostrare che in questo capitolo contengono degli articoli i quali è bene che vengano conservati.

Per conseguenza, onde poter meglio decidere sul merito di

ognuno di questi articoli, mi pare sia conveniente ed opportuno esaminarli uno ad uno e promuovere sopra ciascuno di essi una votazione distinta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Prima di concedere la parola al signor relatore, leggerò la formula della questione preliminare, che è stata in questo punto deposta sul banco della Presidenza dal deputato Tola:

« La Camera, considerando che l'articolo 53 dello Statuto prescrive la discussione di ogni legge articolo per articolo, e che l'ordine del giorno del 17 corrente mese, accettato e votato dalla Camera, contiene la testuale deliberazione di passare alla discussione degli articoli della presente legge, rigetta la proposta soppressione dell'intero capo primo della legge medesima. »

Il signor relatore ha la parola.

**BUFFA, relatore.** Ho domandato la parola per spiegare più chiaramente, poichè vedo che è necessario, quale è il significato delle mie parole e della mia proposta.

Io non ho detto che si possa votare in massa sopra un capitolo intero, nè sopra una legge intera: io ho detto che è pericolo che la Camera sopra una questione pregiudiziale improvvisata voti quale sia il significato di un articolo dello Statuto.

L'ho detto, e lo ripeto; e non solo lo ripeto, ma solennemente dichiaro che se il significato dell'articolo dello Statuto è messo ai voti, mi astengo dal votare, perchè questo è un voto pericolosissimo. Coloro che credono che secondo lo Statuto non si possa mettere ai voti l'abolizione di un intero capitolo di una legge, voteranno contro la proposta del deputato Melegari, come ho dichiarato che farò io. Ecco in che modo si potrà venire ai voti senza mettere un articolo dello Statuto a repentaglio di essere male interpretato da un voto improvvisato della Camera. E su ciò mi rivolgo a tutti i deputati, alla prudenza, alla coscienza loro, pregandoli di astenersi da un voto così pericoloso.

**DE VIRY.** Je demande la parole.

**MAZZA P.** Domando la parola per spiegare il mio voto.

**PRESIDENTE.** Se la discussione continua debbo concedere la parola al deputato Melegari. (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che il presidente non può chiudere la discussione se la chiusura non è dimandata.

**MOIA.** Tutti quelli che gridano ai voti, chiedono implicitamente la chiusura della discussione.

**PRESIDENTE.** Se il deputato Moia ed altri deputati domandano esplicitamente la chiusura, io chiederò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DELLA MOTTA.** Domando la parola contro la chiusura.

È stata proposta or ora una nuova risoluzione di cui non abbiamo ben compreso il valore, dietro la semplice lettura datane dal presidente; e, siccome si tratterebbe di votare sopra una questione gravissima, mi pare che non sarebbe conveniente di chiudere la discussione, tanto più che l'onorevole Melegari domanda la parola forse per dare qualche spiegazione.

**PRESIDENTE.** Darò nuovamente lettura, se l'onorevole preopinante lo desidera, del nuovo voto proposto dal deputato Tola. (*Vedi sopra*)

Farò osservare all'onorevole Tola che la sua risoluzione, com'è formolata, complicherrebbe la questione preliminare e la questione di merito circa la proposta Melegari; conseguentemente mi pare che dovrebbe scindersi in due parti, e vo-

tarsi prima quella che si riferisce unicamente alla questione preliminare.

**MELEGARI.** Domando la parola.

Non parlerò lungamente. La proposta del deputato Mazza è troppo grave perchè io consenta che la medesima venga a sciogliersi qui a proposito della soppressione di un capitolo della legge. Si tratta di una delle più gravi questioni costituzionali che, ove fosse sciolta nel senso dell'onorevole Mazza, comprometterebbe, a mio credere, uno dei diritti più importanti della Camera; egli è perciò, o signori, che non volendo io assumere in nulla la responsabilità morale che farebbe pesare sopra di me l'aver anche indirettamente dato occasione ad una tale soluzione, mi risolvo di buon grado a ritirare la mia proposizione. La Camera apprezzerà le mie intenzioni. (*Movimento di adesione*)

**PRESIDENTE.** Essendo stata ritirata la proposta dell'onorevole Melegari, viene in discussione il primo articolo. Prima però domanderò al signor relatore se la proposta da lui fatta di dividere questo capitolo in due parti, una da ritenersi come primo capitolo, l'altra da rimandarsi in fine della legge fra le disposizioni transitorie, sia formale, o se intenda solo di sospendere questi articoli di mano in mano che vengono in discussione.

**BUFFA, relatore.** Io mantengo la proposta quale è stata fatta, perchè non impinge in verun articolo dello Statuto. Può benissimo la Camera decidere che si ritengano come provvisorie o transitorie quelle disposizioni del primo capitolo che sono relative all'insegnamento privato, e lasciar in esso quelle che si riferiscono all'insegnamento ufficiale senza che ciò offenda neppure per ombra gli articoli dello Statuto. Ma prima che la Camera passi alla discussione di questa o di qualsivoglia altra proposta, credo necessario che sia reso conto per bocca mia dello stato della Commissione e di quello della discussione per ciò che spetta ad essa.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola per una questione d'ordine.

Non per ritornare sulla questione stata decisa mediante il ritiro dell'emendamento Melegari, ma perchè non si creda che io, ministro, volessi con tanta leggerezza sostenere che la Camera decidesse un articolo dello Statuto, non farò che leggere un articolo del regolamento. Lo credo necessario perchè potrebbe sorgere tal questione altra volta, e sarà così sciolta più facilmente.

L'articolo 44 del regolamento interno della Camera dice:

« La discussione generale si aggirerà sull'essenza e sul complesso della proposizione. La discussione particolare si aprirà sopra ogni articolo, secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono. »

L'articolo 47 torna a ripetere: « Dopo la discussione generale il presidente consulta la Camera; se essa passa alla discussione degli articoli. »

Questo ho detto solamente per togliere lo scrupolo che nacque in taluni, e specialmente nell'onorevole Buffa, che si volesse con improvvisa decisione interpretare un articolo dello Statuto; si tratta di un articolo di regolamento e nulla più.

**BUFFA, relatore.** Non entrerò in una discussione già terminata per la Camera, mi basti il dire che le ragioni da me addotte sono per me validissime ora come prima. Vengo ad altro.

L'andamento che ha preso la discussione in questi ultimi giorni, e la confusione che mi pare in qualche modo sia nata dal moltiplicarsi e delle proposte e degli emendamenti, costringe la maggioranza della Commissione ad uscire dal suo silenzio e rendere conto alla Camera dello stato in cui essa si trova rispetto alla questione che oggi trattiamo.

Credo che questo sia tanto più necessario, perchè, indipendentemente dal peso e dalla autorità che la Camera possa dare ai vari membri di una Commissione qualsiasi, è certo che essa li considera sempre come persone che, per officio proprio, hanno dovuto più particolarmente studiare la questione che cade in controversia, e perciò, specialmente nei momenti di dubbio e d'incertezza, ama di sentire il loro parere.

Per fare questo con maggior chiarezza sono obbligato pigliare le mosse alquanto più da alto, e narrarvi in che modo e di che elementi si componesse la maggioranza, da quali norme fosse guidata e in quale stato essa attualmente si trovi.

Non tutti gli uffici avevano deliberato sulla questione della libertà d'insegnamento, ma il capitolo primo la rendeva inevitabile. Quindi fin dalla prima volta che si riunì la Giunta la questione della libertà d'insegnamento fu messa in campo.

Per questa si distinsero i vari commissari in diversi partiti.

Quasi tutti volevano la libertà d'insegnamento: due soli, senza dichiararsene avversi, muovevano quistione sulla opportunità di domandarla. Ma neppure i cinque commissari, i quali erano unanimi nel desiderare la libertà d'insegnamento, si trovavano poi d'accordo nel modo di domandarla: due credevano che si potesse domandare intera, anche immediatamente, tre invece pensavano che l'averla domandata intiera fin qui fosse appunto stato uno dei maggiori ostacoli ad ottenerla, che l'opinione pubblica del paese, e specialmente quella della Camera, non fosse tanto amica alla libertà d'insegnamento quanto i loro colleghi pretendevano, e che perciò fosse da domandar poco per ottenere qualche cosa.

Quindi ne avvenne che la maggioranza della Commissione si formò di tre, i quali avrebbero pur desiderata intiera la libertà dell'insegnamento, ma si astenevano dal domandarla, perchè non riputavano l'opinione pubblica a ciò sufficientemente preparata, e di due i quali non avrebbero voluto concedere per ora quella libertà, perchè pensavano che per le condizioni del nostro insegnamento ufficiale non si potesse ancora introdurre senza pericolo negli ordinamenti del paese. Vi prego, o signori, di considerare che la maggioranza era composta in se stessa di elementi alquanto eterogenei, perchè non tutti si proponevano lo stesso scopo, non tutti avevano la stessa opinione, ma concordavano solo in una cosa, che cioè bisognava tradurre in legge il progetto che ci era sottoposto, e per fini speciali che spiegherò tra poco. Così pure vi prego di considerare che la minoranza della Commissione condivideva con una buona parte dei membri della maggioranza le stesse opinioni nel punto capitalissimo della libertà d'insegnamento.

Credo che la Camera non debba perdere di vista queste considerazioni per ben giudicare così il progresso della medesima, come la condotta che ha tenuto e terrà in questa discussione. Così divisa in due campi la Commissione si accinse al lavoro, prefiggendosi alcune norme che sono le seguenti:

In primo luogo essa tenne per fermo che nel presente progetto di legge fosse d'uopo aprire la via alla libertà d'insegnamento, perchè quantunque non riputasse l'opinione pubblica già tanto amica a siffatta libertà da volerla intiera, nondimeno credeva che sorgendo, come era inevitabile, nella Camera una tale questione, fosse impossibile eliminarla assolutamente.

In secondo luogo si prefisse quest'altra norma, che, appunto perchè si voleva la libertà d'insegnamento, era da ordinare tanto più vigorosamente l'insegnamento ufficiale.

In terzo luogo che all'insegnamento libero fosse da provvedere non in questa legge ma nelle leggi speciali, perchè

questa legge è ordinata non a riformare l'intera legislazione che governa la nostra istruzione pubblica, ma solamente l'amministrazione centrale, quella cioè che più direttamente si riferisce all'autorità del Ministero sulle scuole ufficiali.

E finalmente che aprendo in qualche modo in questa legge la via alla libertà d'insegnamento, e riservandosi a provvedere alla medesima nelle leggi speciali, era necessario frattanto confermare provvisoriamente le disposizioni legislative riguardanti l'insegnamento privato, che sono attualmente in vigore.

Con queste norme adunque e con queste disposizioni la Commissione o almeno la maggioranza di essa entrò ad esaminare la legge. Ora vediamo quello che fece.

La prima questione che le fu messa innanzi fu appunto la proposta dell'onorevole Melegari che si stralciasse dalla legge tutto il capitolo primo per le ragioni che egli ha avuto l'onore di esporre; tre uffici avevano dato questo voto; egli aveva ricevuto mandato dal proprio di proporlo alla Commissione, e davanti alla Commissione a nome della minoranza erasi obbligato di appellarsene al giudizio della Camera qualora la Commissione l'avesse respinto.

La Commissione respinse la proposta Melegari per le ragioni stesse che io a nome della maggioranza di quella ho avuto l'onore di esporvi il giorno in cui l'onorevole Melegari fece la sua proposta.

Quelle ragioni per riepilgarle erano tre: in primo luogo perchè toglieva dalla legge alcuni articoli che riguardavano l'insegnamento ufficiale; e siccome una delle norme direttive stabilita dalla Commissione, come esposi, era appunto che in questa legge si dovesse provvedere a rin vigorire l'autorità governativa sulle scuole pubbliche, essa pensava che questi articoli non fossero da eliminarsi.

In secondo luogo perchè toglieva la conferma della legislazione vigente intorno all'insegnamento privato; e la Commissione credette che non fosse utile di lasciare tacitamente in vigore la legislazione vigente intorno all'insegnamento privato, mentre nella legge stessa si inseriva un articolo il quale mutava essenzialmente la condizione dell'insegnamento privato.

In terzo luogo finalmente opinava che si dovesse respingere la proposta Melegari, perchè togliendo il primo capitolo si toglieva anche il mezzo d'introdurre nella nostra legislazione un principio affatto nuovo, qual è appunto la distinzione dell'insegnamento privato, dall'insegnamento pubblico, e la distinzione dell'ingerenza che il Governo deve avere nell'uno da quella che nell'altro. Questi furono i tre motivi che mossero la Commissione a respingere la proposta Melegari.

Dopo ciò, venendo all'esame della legge, in conseguenza delle quattro norme che io vi ho accennate da principio, essa prima d'ogni altra cosa rese più esplicita e più chiara nel primo articolo la distinzione dell'insegnamento privato dall'insegnamento pubblico, ed unendo a quel primo articolo le parole di un altro del progetto venutoci dal Senato, definì i confini dentro i quali intendeva restringere l'ingerimento governativo nell'insegnamento privato. E con questo intese aprire le porte alla libertà d'insegnamento, perchè infatti, introdotta nella nostra legislazione quella distinzione, e determinati i limiti dell'ingerimento governativo in modo che fosse assai più ristretto per l'insegnamento privato che per l'insegnamento pubblico, di necessità ne veniva che l'insegnamento privato si trovava in condizione di libertà.

Mantenne nella legge la promessa che si debba provvedere all'insegnamento libero per mezzo di leggi speciali, ma fece di più che non avesse fatto il progetto del ministro e del Se-

nato, e fece di più per ottemperare a quelle norme che si era prefisso. Mentre che il progetto del Senato diceva solamente che all'insegnamento privato si sarebbe provveduto con leggi speciali, la Commissione volle che, non con una legge speciale separata, ma precisamente colle leggi speciali, colle quali sarebbesi ordinato l'insegnamento pubblico ne' suoi vari rami, con quelle medesime si provvedesse insieme al privato, mettendò così a riscontro il libero insegnamento delle scuole private con quello delle scuole pubbliche. E ciò per impedire che l'ordinamento delle scuole libere non potesse essere soverchiamente ritardato.

La Commissione ancora s'ingegnò di esprimere con frasi che ne significassero sempre meglio la temporaneità, la conferma della legislazione vigente sopra l'insegnamento privato. E infatti, se voi leggerete gli articoli della Commissione e considererete come sono espressi ed ordinati, vedrete che qualora si provvedesse ai vari rami dell'insegnamento, ammessa ben inteso la proposta della Commissione, qualora si provvedesse ai vari rami d'insegnamento solo per rispetto alle scuole pubbliche, e non si mettessero nella stessa legge i provvedimenti relativi all'insegnamento libero, cadrebbe immediatamente e cesserebbe di aver vigore tutta la legislazione presente sulle scuole private, per modo che esso rimarrebbe assolutamente libero, e quindi per non lasciarlo cadere nell'anarchia sarebbe il Governo obbligato a provvedere immediatamente con legge.

E finalmente la Commissione mantenne nella legge tutte quelle disposizioni le quali contribuivano a rafforzare le autorità del ministro.

Essa credette così per lo straordinario moltiplicarsi che fecero le scuole e i maestri in questi pochi anni addietro, come fors'anche pel sistema introdotto dalla legge 4 ottobre, si fossero infiltrati nell'insegnamento pubblico principii ed elementi tali che non potevano a meno di cagionare la decadenza ed il disordine. Credette che, senza rafforzare l'autorità del ministro, questi elementi di decadenza e di disordine non potessero a meno che crescere e mettere in grave pericolo l'avvenire dell'insegnamento pubblico.

Quanto a questa opinione, la Commissione se ne rimette non solamente a ciò che ha già esposto in questa Camera il ministro dell'istruzione pubblica, ma al giudizio ancora di quanti conoscono da vicino l'insegnamento medesimo, anzi al giudizio di quegli stessi che ne fanno parte.

Durante la discussione sul capitolo primo, l'onorevole mio amico Farini propose un emendamento; è quello appunto, con parole di poco diverse, che egli propose ieri l'altro alla Camera. La Commissione, prima di accettarlo, considerò che, se si fosse ammessa quella proposta, si sarebbe in parte derogato a ciò che già essa aveva stabilito nell'articolo 7 del suo progetto; cioè che all'insegnamento privato si dovesse provvedere colle leggi speciali.

Considerò ancora che se si fosse in quella parte derogato al principio stabilito nell'articolo 7, si sarebbe aperta la porta ad un'infinità di altri emendamenti di simile specie, i quali avrebbero a poco a poco introdotto in questa legge tutta la legislazione nuova sull'insegnamento privato invece di riservarla alle leggi speciali.

Nondimeno, prima di decidere, la maggioranza della Commissione desiderò di consultare su quell'emendamento l'onorevole signor ministro; ed il signor ministro alle ragioni messe innanzi dalla Commissione, altre ne aggiunse per respingerlo: ragioni dedotte dal disordine che necessariamente avrebbe introdotto nell'amministrazione un simile cambiamento sopra una parte tanto importante di essa prima che

tutto il sistema fosse coordinato al principio di libertà. E la Commissione, per le ragioni proprie e per quelle udite dal ministro, respinse la proposta dell'onorevole Farini. Egli allora, come già prima aveva fatto per la sua proposta il deputato Melegari, dichiarò che continuava a far parte della maggioranza della Commissione, e avrebbe con essa sostenuta la legge davanti alla Camera, ma che non poteva negare alle sue proprie convinzioni ed ai suoi propri precedenti politici la soddisfazione di proporre alla Camera lo stesso emendamento, esporne le ragioni e sentirne la sentenza. E questo è ciò che fece ieri l'altro il mio amico Farini.

Adunque nulla di nuovo finora è avvenuto per parte nostra. La proposta del deputato Melegari che voi avete udita non era che un appello della minoranza della Commissione dalla sentenza della sua maggioranza a quella della Camera. La proposta che avete udito del deputato Farini non è che il mantenimento di quella promessa, di quella riserva che egli allora aveva fatto. Ma la maggioranza della Commissione respinse allora la proposta del deputato Melegari, e di nuovo la respinse qui davanti a voi: respinse allora l'emendamento del deputato Farini e si riserva a respingerlo di nuovo qui davanti a voi quando verrà in discussione nelle disposizioni transitorie.

La maggioranza della Commissione infine mantiene le stesse norme direttive che l'hanno condotta nella compilazione del suo progetto di legge, mantiene quello che vi ha presentato e si riserva di sostenerlo articolo per articolo come è suo dovere. Solamente è avvenuto un fatto nuovo, e questo non per opera nostra, o signori, ma della Camera.

Fin da principio io vi esposi che la maggioranza della Commissione credeva che al suo desiderio di introdurre negli ordinamenti dello Stato la prima libertà d'insegnamento, ostasse la condizione dell'opinione pubblica nel paese e specialmente nella Camera.

Ora, apertasi la pubblica discussione, non una voce si alzò contro la libertà d'insegnamento. Sorsero oratori da varie parti della Camera, alcuni alquanto più guardinghi discussero sull'opportunità, sulla misura della libertà da concedersi; ma, non uno parlò contro di essa. E questo, lo dichiaro, si fu contro l'aspettativa della Giunta. Inoltre la discussione procedette in modo che di giorno in giorno si mutava visibilmente l'ambiente, dirò così, dell'opinione della Camera, di guisa che la discussione generale terminò con un voto il quale sicuramente (almeno a parer nostro) non era nell'animo di tutti quando la discussione fu cominciata.

Io continuo a pensare, come ho già esposto altra volta, che quel voto non ha per tutti lo stesso significato; contiene però un fatto nuovo nella nostra legislazione; con esso si è altamente proclamato il principio della libertà d'insegnamento. Si disputerà sul modo di applicarlo, ma esso venne non solo dalla maggioranza, ma quasi all'unanimità, senza distinzione di partiti, accettato.

Fu un errore della Commissione il credere che l'opinione della Camera non giungesse fino a tanto? Oppure si fu perchè quando la verità è posta allo sperimento di una pubblica discussione trova irresistibilmente in tutti gli animi una disposizione naturale ad accoglierla? Io non scioglierò questo dubbio, ma è certo che quel voto oltrepassò le previsioni della Commissione.

La Commissione deve dirsi colpevole, e lo dice con gioia più che se avesse vinto, deve dirsi colpevole davanti a voi di non avere forse avuta bastevole fede nella forza del vero e nel vostro senno. Forse non ricordò abbastanza che un'altra libertà, lungamente ed aspramente contraddetta presso altr<sup>o</sup>

nazioni che sono in fama di maggior senno, la libertà economica, appena si affacciò a questo Parlamento, vi entrò trionfante quasi senza contraddizioni; fors'anche (e chi vorrebbe condannarla per ciò?), fors'anche non osò credere che un sì grande, un sì nobile esempio si potesse ripetere due volte.

Quanto a me, io lo dichiaro, dopo due fatti di questa natura non crederò mai che qualsivoglia libertà, per quanto controversa, per quanto sia di natura difficile e delicata, purchè fondata sul vero e sul giusto, posta al saggio della pubblica discussione in un Parlamento piemontese, possa trovare gli animi chiusi alla sua luce; non crederò mai che una tale libertà non trovasse facile ad accoglierla, ad abbracciarla questo paese benedetto da Dio, mi sia permesso il dirlo, benedetto da Dio di due virtù, che sono forse le più preziose in politica, il valore ed il buon senso. Ma intanto il vostro voto muta lo stato della Commissione.

Voi comprenderete che un voto il quale proclama apertamente quel principio che la maggioranza della Commissione non osava annunziare chiaramente nella legge, la pone maggiormente a suo agio e le dà più ampio adito a svolgere la sua opinione. Ed io penso che se l'assenza in quel momento, di due dei suoi membri e la strettezza del tempo non avessero impedito di raccogliere la Commissione, la sua maggioranza avrebbe creduto necessario, non di mutare l'opera propria, ma di esplicar meglio quel concetto che essa aveva incarnato nel primo capitolo. Quello che la Commissione non poteva fare volli fare io, e a nome proprio presentai una proposta colla quale si spiegava più chiaramente nell'articolo primo lo intendimento d'introdurre negli ordinamenti dello Stato la libertà dell'insegnamento; si conservavano nel capitolo primo tutti gli articoli relativi alle scuole pubbliche, e si rimandavano, per meglio dichiararne la temporaneità, alle disposizioni transitorie o provvisorie, come si vorrà chiamarle, quelli che riguardano l'insegnamento privato: è finalmente si abolivano le due definizioni delle scuole pubbliche e private appunto perchè, come materie molto controverse, si sarebbero più facilmente potute definire nelle leggi speciali a cui implicitamente il vostro ordine del giorno le aveva rimandate.

Signori, io vi ho esposto quali furono le norme che guidarono la Commissione, quale fu il suo lavoro, quali sono le sue intenzioni ancora oggidì. Quando le quistioni diventano complicate e sorgono d'ogni parte proposte molteplici e contraddittorie, so che la Camera ha bisogno come di un filo che le serva di guida ad uscire dal labirinto di quella. Ebbene io osò proporvi, o signori, che questo filo sia il lavoro della Commissione. Essa è pronta a sostenerlo oggi come quando vi presentò il suo rapporto; e tranne alcune quistioni particolari intorno alle quali alcuni dei suoi membri fin dappriacipio si riservarono di interrogare il parere della Camera, troverete tuttavia unita e concorde la maggioranza della Commissione a difenderlo in ogni sua parte.

**PRESIDENTE.** Prima che la discussione progredisca, osserverò alla Camera che, secondo la costante consuetudine di essa, il testo della discussione è quello della Commissione.

Ora vi sono due proposte, una del deputato Tola e l'altra del deputato Buffa, che si possono considerare come un controprogetto al primo capitolo, in quanto che sì l'una che l'altra si scostano non solo articolo per articolo dal progetto della Commissione, ma ne variano anche l'ordine. Conseguentemente, secondo la consuetudine costante della Camera, o metterò in discussione il testo della Commissione, e di mano in mano che esso avanzerà negli articoli, metterò in discussione quelli che vi sono relativi nelle proposte degli

onorevoli Buffa e Tola. Credo necessario stabilire quale è il testo della discussione, altrimenti mancherebbe una norma.

**BUFFA, relatore.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Fra le varie proposte stampate e distribuite ai deputati ne sono due mie, o piuttosto una sola esposta in diversa forma. La prima invita la Camera ad approvare in massima che nel primo capitolo si conservino soltanto gli articoli relativi alle scuole pubbliche, e si rimandino alle disposizioni transitorie quelle che si riferiscono all'insegnamento privato; la seconda presenta tutto il capitolo primo compilato appunto secondo queste norme.

Mi pare che la Camera debba fin da principio dare il suo voto sulla massima, invece di aspettare ad approvarla o respingerla nell'applicazione che se ne farebbe ad ogni articolo; perchè potrebbe altrimenti accadere lo sconcio che pel mutamento degli individui che alle volte succede nella Camera, si rimandino alcuni di questi articoli relativi all'insegnamento privato tra le disposizioni transitorie, ed altri se ne ammettano nel primo capitolo. Invece, approvata la massima, il presidente sa che cosa debba mettere in discussione fin d'ora, che cosa riservare alla parte transitoria.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Buffa insiste perchè sia messa in dibattimento la sua proposta, apro su di essa la discussione.

La parola spetta al signor ministro.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** In principio di questa discussione, quando io vidi sorgere l'un dopo l'altro parecchi membri della Commissione a proporre a loro volta emendamenti sul progetto stesso dalla Commissione elaborato, e che si diceva proposto a nome della sua maggioranza, io, lo dichiaro, stetti in forse se ancora esistesse una maggioranza e una Commissione. Io credeva che nell'intervallo da una Sessione all'altra fossero nate delle respiscenze e che ciascun componente della Giunta, meglio riflettendoci sopra, avesse su questa materia disdetta la propria opinione; ed è veramente con mia soddisfazione che io vedo rinascere questa Commissione.

**BUFFA, relatore.** Domando la parola per un fatto personale.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Non credo di aver detto cosa che possa esser personale; io non faccio che esporre le mie impressioni in presenza di quanto è succeduto in questa discussione. Io dichiaro che non è assolutamente mia intenzione di fare veruna imputazione a chicchessia, io non faccio che la semplice storia di questa discussione.

È egli vero che quasi ogni membro della Commissione ha proposto emendamenti suoi propri al progetto della Commissione?

**BUFFA, relatore.** No.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma io trovo che l'onorevole deputato Melegari ne ha proposto; l'onorevole deputato... (*Movimenti diversi*) Ma se non è più lecito (*Con calore*) esporre i fatti tali quali sono accaduti nella Camera, e se esponendoli si vogliono considerare come fatti personali, io rinuncio alla parola, giacchè dichiaro ancora una volta che sono le mille miglia lontano dal voler fare imputazioni a chicchessia, mentre non intendo che riassumere, come fece l'onorevole relatore, l'andamento di questi lavori.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati a non interrompere l'oratore.

*Voci.* Parli pure!

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Dunque mi



pare un fatto innegabile che tre dei membri della così detta maggioranza di questa Commissione hanno alla loro volta proposto emendamenti al progetto stesso della Commissione che si dichiarò progetto della maggioranza.

Ora io dico che sono lieto di riconoscere che questa maggioranza rinasce, e che nello stesso tempo si propone di sostenere ancora il suo progetto, giacchè era mia intenzione di domandare, prima che si venisse alla discussione dei singoli articoli, se la Commissione voleva ancora difendere il suo progetto; chè altrimenti non trovando più maggioranza e conseguentemente non esistendo più la Commissione, io volevo proporre che si discutesse sul progetto ministeriale.

Osserverò ancora come l'onorevole relatore, con quella franchezza che è a lui propria e che tutta la Camera gli riconosce, abbia detto essere nella Camera sopravvenuto un fatto grave il quale ha potuto modificare i sentimenti della maggioranza, vale a dire che questa si è trovata esitante ad ammettere il principio della libertà d'insegnamento in questa legge, ma che se avesse saputo che la Camera così facilmente lo avrebbe adottato, si sarebbe fatta più ardita proponendo di metterlo in atto, almeno in gran parte, in questa legge stessa. *(Segni negativi ed affermativi)*

Ma mi pare che il signor relatore abbia dichiarato di essere pentito, che perfino abbia domandato scusa alla Camera per essere stato poco fidente nell'amore di essa per la libertà d'insegnamento. Se io ho male inteso egli potrà rettificare le mie parole, ed io mi rimetterò con piacere alle nuove spiegazioni che sarà per dare, ma affermo che il senso che produssero in me le sue asserzioni è quello che ho poc'anzi esposto.

Con ciò, o signori, secondo l'opinione dell'onorevole relatore il voto emesso dalla Camera avrebbe un significato che io dichiaro di non avere ancora ben compreso. Sinora ho sempre creduto che essa abbia preso atto delle dichiarazioni del Ministero espresse verbalmente e per iscritto, cioè di prescindere per ora di mettere in pratica nella presente legge la libertà d'insegnamento, ma di deferire a far ciò quando si discuteranno le singole leggi speciali, nelle quali il medesimo ha promesso di attuare il principio testè mentovato.

Ora, se tale è la significanza del voto della proposta Michelinini, non poteva ciò essere ignorato dalla Commissione, giacchè il Ministero, come ho detto poc'anzi, aveva già spiegato il suo avviso intorno a questo principio. Laonde non posso supporre che la Giunta, la quale ha fatti alcuni appunti al Ministero per non essere stato ardito abbastanza di introdurre il principio della libertà delle scuole nell'attuale progetto, poi dia tanto valore al voto dell'onorevole Michelinini, il quale non fa altro che riprodurre questa stessa promessa del Ministero.

Ho qui fra le mani la relazione del Senato, nella quale vi sono riferite opinioni del Ministero, e mi preme farle sentire alla Camera. Ivi è detto:

« Essendo questo il primo passo che il Governo volle tentare verso il libero insegnamento, era d'uopo riportarne testualmente il genuino pensiero. Esso era ben lontano dal soddisfare alle esigenze dei tempi ed alle opinioni già tanto pronunciate in questa materia: si può ben dire un esperimento, anzichè una riforma che si volesse iniziare sotto gli auspicii di una ben intesa libertà. Fu perciò nostro primo proposito il trattare in tutta l'ampiezza l'argomento, nè altro ci indusse poi ad astenercene, che l'assicurazione data dal Governo nei termini più espliciti. » E qui cita le parole della relazione ministeriale fatta al Senato in questo stesso progetto di legge, laddove è detto:

« Senza entrare per ora nelle gravi e spinose disquisizioni della libertà che possa concedersi nei vari rami di questo, il che avrà sede opportuna quando si discutano le leggi speciali che dovranno provvedere all'ordinamento di ciascuno di essi. »

Io dunque tengo per fermo che la Camera, ammettendo il voto proposto dal deputato Michelinini, non ha fatto altro che prendere atto della dichiarazione ripetuta dal Ministero, di voler introdurre questa libertà d'insegnamento nei singoli rami speciali, e che per conseguenza non sia sopravvenuto alcun fatto estraneo il quale abbia potuto in qualsiasi modo influire relativamente allo stato della quistione. Io penso adunque che se da questa deliberazione si vuol desumere il proposito d'introdurre sin d'ora in questa legge i principii di libertà relativamente ai diversi rami d'istruzione, sia un volersi inoltrare in un ginepraio di cui non perverremo a districarsi, giacchè bisognerebbe riformare da capo a fondo la legge, e in luogo d'intavolare una discussione così complicata, irta di emendamenti e di sotto-emendamenti, sarà assai meglio risparmiare il tempo alla Camera ritirando il progetto di legge e rifacendolo giusta quei principii di libertà che la Camera vorrebbe veder attuati. Per questo però è necessario che l'onorevole relatore, o qualche membro della Commissione o della Camera si faccia a proporre un voto più esplicito, col quale rimanga dichiarato che fin d'ora si vuole introdotto questo principio nella legge, e allora il ministro saprà che cosa deve fare.

**BURRA, relatore.** Ora più che mai mi spiace di dover prendere la parola.

La Camera ha udito come l'onorevole ministro abbia creduto, io non so veramente sopra qual fondamento, che la Commissione abbia avuto degli intervalli di resipiscenza, di pentimento, di cambiamenti di opinione.

Dalla Commissione non è uscita una parola, non è stato commesso un atto che potesse mai far credere a nessuno al mondo che essa abbia mutata opinione intorno a questa legge; tutto ciò che la Commissione ha detto, tutto ciò che ha esposto a voi era già noto al ministro fin da sei mesi fa, e prima che la relazione fosse compiuta e stampata.

Le proposte che alcuni membri della Commissione stessa hanno fatto dinanzi a voi, tranne la mia, era già inteso, era già stabilito che per soddisfazione loro propria sarebbero state fatte alla Camera, nè ad alcuno poteva venir in mente di impedire a ciascun membro della Commissione di appellarsi, dal giudizio della medesima, a quello della Camera.

Le proposte che avete inteso non sono le proposte di tre membri della maggioranza, come disse il ministro, perchè l'onorevole Melegari ha sempre fatto parte della minoranza, ed è appunto a nome della minoranza che egli è venuto a proporre l'abolizione del primo capitolo; e la proposta del deputato Farini non è stata nemmeno a nome della maggioranza; ma, come ho già detto, per una soddisfazione che egli credeva di dover dare alla propria opinione particolare ed ai propri precedenti politici, perciocchè come ministro dell'istruzione pubblica egli aveva non solo proclamata altamente la libertà d'insegnamento, ma in qualche atto ufficiale aveva già incarnato quegli stessi concetti e quelle stesse proposte che egli è venuto ora a sottoporre al vostro giudizio. Non ho detto neppure che se la Commissione avesse conosciuto prima il voto con cui la Camera chiuse la discussione generale, essa avrebbe mutato parere, avrebbe incarnato in questa stessa legge la libertà d'insegnamento; non ho detto questo: ho detto che quelle stesse norme direttive secondo le quali aveva condotto il suo lavoro sarebbero state più francamente esplicate nel progetto di legge.

Ed in qual modo sarebbero state più francamente esplicate? Annunziando più chiaramente che s'introduceva la libertà di insegnamento negli ordinamenti dello Stato, e rendendo più esplicitamente provvisoria la legislazione attuale in quanto si riferisce all'insegnamento privato. Or tutto questo non è un rifacimento della legge; ed è così vero, che tutto questo è contenuto nella mia proposta, la quale non muta quasi altro che la disposizione degli articoli del primo capitolo. Pertanto se la Commissione avesse potuto conoscere prima quel voto, non avrebbe fatto forse né più né meno di quello che ho proposto. Ora lascio considerare a voi se la mia proposta è così sovversiva della legge che possa far nascere a chicchessia il pensiero che si sia mutato un iota nelle opinioni della Commissione dal giorno in cui fu presentata la sua relazione fino al giorno d'oggi.

Signori, non mi estendo più oltre in questa discussione, essa mi addolora troppo: la mia natura ripugna a questa specie di discussione.

**MAZZA P.** Lascierò tutte le considerazioni che non si attengono strettamente alla questione speciale che è ora sottoposta alle deliberazioni della Camera.

L'onorevole Buffa ha affermato che innanzitutto dovesse porsi in deliberazione la proposta da lui fatta come deputato nell'ultima tornata. Ma faccio osservare alla Camera che, ove essa adottasse un tale sistema, contraddirebbe alla recente deliberazione di procedere alla discussione della legge articolo per articolo. Infatti, se la Camera la prese, egli fu evidentemente perchè non si deliberasse in complesso sopra i dieci articoli che si comprendono nel primo capitolo. Se, per conseguenza, la Camera ha creduto che oggimai la discussione debba seguire articolo per articolo, egli è evidente che la proposta dell'onorevole Buffa non può più venire in discussione.

Infatti la proposta Buffa modifica essenzialmente le disposizioni comprese nel primo capitolo; imperocchè altre le dichiara transitorie, altre le sopprime, ed altre infine le mantiene.

Se la Camera fosse chiamata a deliberare sopra questa proposta, è evidente che incorrerebbe nell'inconveniente di discutere ancora in complesso sopra tutte queste modificazioni che si riferiscono ai dieci articoli comprendenti il primo capitolo.

Intanto l'onorevole relatore ha dichiarato che egli manterrebbe, salvo alcune poche varianti, il progetto della Commissione. Dunque io faccio istanza perchè, in conformità della deliberazione testè presa dalla Camera, si proceda senz'altro alla discussione dell'articolo 1 del progetto della Commissione. L'onorevole Buffa poi, ove insista nelle sue proposizioni come semplice deputato, potrà, a misura che se ne presenti opportuno il dibattimento all'occasione degli articoli cui si riferiscono, sostenerle a suo grand'agio; ma intanto questo modo di procedere immediatamente alla discussione del primo articolo, secondochè ha proposto lo stesso nostro onorevole presidente, mi pare l'ordine più naturale, anzi l'unico a cui la Camera debba attenersi.

**TOLA P.** L'onorevole relatore della Commissione diceva testè che nel suo emendamento egli non aveva fatto altro che esprimere una massima che diceva essere adottata in questo progetto di legge, e che ciò non impediva, dava anzi campo a rimandare alle disposizioni transitorie tutto ciò che possa riguardare l'insegnamento privato libero. Se non erro, questo era il concetto della sua proposta.

Comincerò dall'osservare che le leggi tutte, di qualunque natura esse siano, non proclamano massime, ma stabiliscono

prescrizioni chiare e precise. Le massime non sono delle leggi. Io convergo con lui che in questa legge si deve stabilire un principio, ma non per massima, bensì per prescrizione. Sono d'accordo con lui che nel primo articolo appunto si debba stabilire la distinzione fondamentale tra l'insegnamento ufficiale ed il libero, ed in questo senso sono appunto redatti gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

In quanto poi al rimandare alle disposizioni transitorie tutto ciò che riguarda l'insegnamento privato e libero, faccio osservare alla Camera che non si può fare questo rimando senza prima conoscere la natura di questo insegnamento; perchè non si può parlare di amministrazione senza conoscere la cosa che si amministra. Primo principio d'ogni legge è conoscere la materia che forma il soggetto della medesima.

Ora, o signori, come potrete voi parlare di amministrazione, come potrete voi dire questa prescrizione la rimando alle disposizioni transitorie, perchè riguarda l'insegnamento privato e libero; questa prescrizione la ritengo in questa legge, perchè riguarda l'insegnamento ufficiale senza aver definito prima nella legge medesima quale sia l'insegnamento ufficiale, quale sia l'insegnamento privato e libero? E non faccio a caso quest'osservazione, perciocchè il Ministero nel redigere il suo progetto non aveva ancora dato la cittadinanza a questa distinzione: aveva parlato d'insegnamento pubblico; e poichè aveva detto nell'articolo 1 che il Ministero governa l'istruzione pubblica, ne veniva immediatamente coll'articolo 4 a dichiarare che le scuole aperte da comuni, da provincie, da congregazioni, da privati, solo che avessero una stabilità ed un oggetto pubblico erano pubbliche. Dunque in conseguenza dell'articolo 1 infeudava già al suo governo anche queste scuole. E volete la libertà d'insegnamento!

Vede dunque la Camera che è necessario, per poter procedere ordinatamente nella discussione di questa legge, fare anzitutto questa distinzione. Bisogna poi, non solo nell'articolo 1, ma a mano a mano che gli articoli verranno discutendosi, aver presente il principio che l'insegnamento altro è ufficiale altro è libero; e che l'insegnamento libero talvolta è privato. Così, per esempio, è privato l'insegnamento familiare ed è insegnamento libero, come è libero l'insegnamento che può dare un'associazione, un individuo, il quale si prevale delle sue facoltà intellettuali per insegnare pubblicamente, osservando le leggi. Quindi nell'articolo 1, non per massima, come diceva l'onorevole relatore, si stabilisca fondamentalmente la distinzione capitale, e quindi si venga alla discussione degli altri articoli.

Ora io dico che la via la più normale, la più logica, si è di discutere prima di tutto l'articolo proposto dal Ministero, poi quello che vi contrappone la Commissione, e finalmente gli emendamenti che vi propongono i deputati. Così la discussione procederà limpida, ciascuno conoscerà ciò che si discute ed a qual parte debba appigliarsi. Che se così non si facesse, sarebbe inutile l'aver accettato il principio della libertà, diventerebbe inutile l'ordine del giorno votato nella tornata del 17 corrente mese, inutile la deliberazione che la Camera medesima ha preso in questo momento, dappoichè l'onorevole Melegari ha ritirata la sua proposta.

Ecco quanto io propongo perchè si possa procedere regolarmente nella discussione. La Camera nel suo giudizio deciderà.

**PRESIDENTE.** Farò osservare che la proposta dell'onorevole relatore della Commissione stabilisce un ordine di discussione che dovrebbe servire di norma al presidente; ma

lo stabilisce dando, dirò così, sommariamente il soggetto dei vari articoli. Resterebbe quindi in balla del presidente il decidere se l'uno o l'altro degli articoli che sono al capitolo primo debba far parte di quelli che si debbano ritenere in detto capo, oppure rimandare alle disposizioni transitorie. Mancherebbe perciò una norma, e probabilmente si verrebbe ancora a lungo dibattimento intorno all'ordine stesso della discussione.

Se l'onorevole relatore non avesse difficoltà, si potrebbe cominciare dall'articolo 1 ed introdurre il suo progetto man mano che gli articoli successivi verranno in discussione. Così almeno si avrà una norma e si progredirà meglio; altrimenti confesso che non saprei come regolarli.

**BUFFA, relatore.** Per evitare la difficoltà a cui accenna il signor presidente, ho fatto stampare il capitolo primo nel modo che io intendeva che fosse posto in discussione; quindi difficilmente ne avverrebbe la confusione a cui egli accennava. Nondimeno io non voglio insistere d'avvantaggio; il signor presidente faccia quello che crede più utile al buon andamento della discussione.

**PRESIDENTE.** Allora metto in discussione il primo articolo...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Se la Commissione intende di conservare il suo progetto come base della discussione, io non ho difficoltà alcuna d'aderirvi, riservandomi però di proporre a tempo e luogo quelle modificazioni che sembreranno utili o necessarie. Ma se la Giunta non intendesse di difendere in tutto od in parte il suo progetto, allora io credo che sarà necessario d'attenersi a quello del Ministero; giacchè io non voglio assumermi di difendere il progetto della Commissione, perchè ne ho abbastanza di aver a difendere il mio.

In conseguenza, o la Commissione intende di sostenere il proprio progetto, oppure intende di surrogarne un altro. In questo caso rimane a vedere se questo progetto, che s'intende di surrogare al primo, è progetto della Commissione o è progetto di un individuo. Se è progetto della Commissione, mi sia lecito di esprimere ancora l'opinione se mi convenga accostarmi al medesimo; se è progetto di un individuo, ci penserò sopra ancor meglio prima di prendere una risoluzione.

Comunque sia, è bene di stabilire prima di tutto chi si assume di difendere il progetto che deve servir di base alla nostra discussione.

Io intendeva di parlare sulla proposta del deputato Buffa riguardo alla discussione di questo primo capitolo, ma non voglio complicare la discussione, e perciò mi riservo di parlarne in seguito, quando si sia deciso su qual progetto si debba imprendere la discussione, e chi si assuma di difendere questo progetto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Demaria ha facoltà di parlare.

**DEMARIA.** Ho chiesto la parola per osservare all'onorevole ministro che, dopo le chiare spiegazioni che ebbe a dare l'onorevole relatore sull'andamento dell'esame del progetto di legge in seno alla Commissione, mi pare che sia evidente che, sebbene due dei membri che adottarono nella maggioranza il progetto che è sottoposto alle deliberazioni della Camera si fossero riservati, per soddisfare alle loro convinzioni personali, di tentare miglior fortuna nel seno della Camera di ciò che avessero trovato le loro proposte nel seno della Commissione, tuttavia questi stessi membri ebbero ad unirsi cogli altri ed implicitamente a dichiarare che, rigettate le loro proposizioni, essi diventavano componenti della maggioranza che sosteneva il progetto dinanzi alla Camera, cosicchè l'onorevole ministro può ritenere che la mag-

gioranza che adottò il progetto che è stampato, quella stessa maggioranza si assumerà di difenderlo.

Credo che in ciò i miei colleghi siano d'accordo. Ciascheduno dei membri della stessa maggioranza cercherà nella sfera delle sue convinzioni di sostenere il progetto che è sottoposto alle deliberazioni della Camera. Io credo poi che la proposta che venne fatta dall'onorevole relatore non sia contraria, dirò così, a questo proponimento che si può presumere della maggioranza della Commissione. Infatti l'onorevole relatore non proponeva di mutare essenzialmente le disposizioni del primo capitolo...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Sì, sì!

**DEMARIA...** ma di rimandare alle disposizioni transitorie alcune di quelle che erano state mantenute nel primo capitolo, ed in ciò non si varia essenzialmente l'economia della legge; tuttavia dopo le ultime dichiarazioni che egli fece, che egli si acconcia a quell'ordine di discussione che il presidente vorrà proporre, mi pare che sia tolta ogni difficoltà e rimanga per fermo che, ove si adotti il testo della Commissione nella discussione, i membri della maggioranza saranno disposti a sostenerlo.

**PESCATORE.** Ma chi lo difenderà?

**BUFFA, relatore.** Sento l'onorevole Pescatore che domanda chi difenderà il progetto della Commissione.

Non so se l'onorevole Pescatore fosse presente quando ho esposto e lo stato e le intenzioni della Commissione. (*Il deputato Pescatore fa segno di no*) E questo è il motivo della sua domanda: e quindi io non ho a dare a lui e al signor ministro che una sola risposta, ed è che, dopo le ampie dichiarazioni che ho fatto, crederei superfluo di dare altra risposta.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io credo che per trovare finalmente il bandolo di questa matassa tanto intricata sia anzitutto necessario di decidere sulla proposta individuale fatta dal deputato Buffa, non come relatore, ma come deputato, se cioè si debbano scindere questi articoli in due parti, delle quali una abbia a costituire il primo capitolo, e l'altra rimandarsi alle disposizioni transitorie; perchè, qualora la Camera la respingesse, allora il relatore sorgerebbe a sostenere il progetto della Commissione e vi sarebbe veramente in questa una maggioranza. Se invece la lotta ha luogo tra il progetto primitivo della Commissione, e il nuovo emendamento (il quale è essenziale, e non di sola forma, ma di sostanza) presentato dal relatore, io torno a ripetere che non vi è più Commissione, o almeno maggioranza, perchè se ne distacca il relatore, e la questione allora verte tra il deputato Buffa e la minoranza della Commissione.

Ho detto che la proposta del deputato Buffa non è di sola forma, ma di sostanza, giacchè egli comincia a togliere la definizione e la distinzione cardinalissima dell'insegnamento pubblico e del privato, e vi sostituisce una semplice dichiarazione la quale dice: « l'insegnamento è pubblico od ufficiale, privato, ossia libero: » dal che non si può inferire dove cominci il libero, dove finisca l'ufficiale.

Dunque io proporrei che la Camera, prima di decidere se vuol prendere per base di discussione il progetto primitivo della maggioranza della Commissione o quello del Ministero, debba portare la sua attenzione e dare il suo voto sulla proposta Buffa, sulla massima cioè di scindere questo primo capitolo in due parti, discutendone una adesso e rimandando l'altra nelle disposizioni transitorie. Quando questo sarà deciso, allora si vedrà quale andamento dovrà prendere la discussione, quale progetto dovrà servire di base alla discussione.

**PRESIDENTE.** Dovendo procurare, per quanto può dis-

pendere dal mio ufficio, di abbreviare la discussione, ho cercato di far presente all'onorevole Buffa come la sua proposta non solo portava con sé cambiamento di forma, ma conteneva mutamenti di sostanza, cioè l'abbandono di alcuni articoli, variazione delle definizioni dell'istruzione ufficiale e libera, cioè portava una serie di mutazioni che avrebbero, a mio avviso, sollevato larghe discussioni, come quelle che toccano all'intrinseco delle disposizioni; perciò io pregava l'onorevole relatore, all'uopo di abbreviare la discussione, di voler desistere dalla sua proposta.

Se l'onorevole proponente non persiste, io mi atterrò al sistema adottato sempre dalla Camera di mettere in discussione il progetto della Commissione, considerando come proposte individuali dei signori membri della Commissione quelle che furono fatte in loro nome proprio, non a nome della Commissione. Così il testo della discussione sarebbe sempre il progetto della Commissione. A questo modo soltanto credo che la discussione possa procedere. (*Segni di adesione*)

Darò lettura pertanto dell'articolo 1 del progetto della Commissione:

« **Capo I. Disposizioni generali.** — Art. 1. Il ministro governa la pubblica istruzione e sorveglianza la privata a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico. »

Il deputato Polto propone la soppressione di questo articolo.

Il deputato Buffa propone di surrogare la seguente redazione:

« L'insegnamento è pubblico, ossia ufficiale; è privato, ossia libero. »

« Il ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento, sorveglia il secondo a tutela delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico. »

Il deputato Tola propone la redazione seguente:

« Il ministro governa l'istruzione ufficiale e sorveglia l'insegnamento libero. Da lui dipendono le scuole e gli istituti ufficiali di istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge. »

« Sono eccettuati i collegi e seminari vescovili destinati specialmente... »

**TOLA P.** Domando la parola per fare una rettificazione. **PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TOLA P.** Nell'articolo 1 mi è sfuggita una parola. Io ho detto: « I collegi e seminari vescovili destinati specialmente ad educare e istruire gli alunni già iniziati o che vogliano iniziarsi nella carriera ecclesiastica, ecc. » Veramente intendo di eccettuare i seminari che educano gli alunni già in carriera ecclesiastica, e non parlar già dei piccoli seminari e dei collegi che possono essere aperti dai vescovi per l'istruzione primaria e secondaria.

Il mio concetto, come ho detto, non è esattamente espresso; quindi se per maggiore precauzione la Camera preferisce che si dica: « I seminari vescovili destinati specialmente ad educare ed istruire gli alunni già iniziati nella carriera ecclesiastica, » io non dissento di fare questa mutazione.

**PRESIDENTE.** Se il deputato Tola vuol proporre un'altra redazione, la deponga sul banco della Presidenza.

Intanto dichiaro aperta la discussione sull'articolo primo. Il deputato Polto ha facoltà di parlare.

**POLTO.** Disposta finalmente la Camera a imprendere la discussione degli articoli del progetto della Commissione, ed innanzitutto a prendere in disamina e giudicare i vari emendamenti che le vennero sottoposti, avendo io avuto l'onore

di proporre una serie, come risulta dallo stampato che è sott'occhi di tutti, credo dover premettere: 1° che la serie degli articoli per me posti innanzi non mi appartiene se non in parte; giacchè, com'è agevole il vedere, furono parecchi di essi tolti di peso da quelli della Commissione medesima; 2° che io non li ho presentati alla Camera nella forma ed ordine che ha sott'occhi, se non per maggiore comodità dei deputati, i quali non avessero ad ogni articolo ventilato a gettare il guardo ora sul progetto del Ministero, ora su quello della Commissione, ed ora sugli emendamenti per me stesso formulati. Con ciò io voglio anticipatamente dire che per gli articoli che sono stati tolti dalla Commissione, io non me ne assumo punto la responsabilità, e che le mie parole volgeranno soltanto a propugnare quelli che mi appartengono esclusivamente, e che ho presentati come emendamenti al capitolo primo.

Di questi articoli miei alcuni sono di forma, e, secondo me, migliorano la locuzione o segnano un processo più logico nelle idee e negli articoli stessi; altri sono di sostanza, ed accennano a soppressioni di alcuni articoli, ovvero all'aggiunta o al compimento di qualche idea o di qualche concetto che non fossero prima espressi in quelli della Commissione.

Il primo dei miei emendamenti è uno di quelli precisamente che io chiamerò di sostanza perchè ne addurrebbe la soppressione; e le ragioni che mi hanno indotto ad invocarla sono le seguenti:

Primieramente, confrontando l'articolo primo della Commissione con quello del Ministero, egli è evidente che quella vi ha recato due essenziali varianti: la prima cioè nell'aver sopresse le parole del Ministero, e ne promuove l'incremento, la seconda nell'aver compreso in questo stesso primo articolo l'istruzione privata di cui il Ministero non aveva ancora fatto cenno veruno.

Ora considerando meco quali potessero essere le ragioni per cui la Commissione fosse venuta nella deliberazione di sopprimere queste parole *ne promuove l'incremento*, per verità che prima mi si affacciò quella che fosse in intenzione di togliere dall'articolo stesso una pura e mera superfluità. È mai possibile che un ministro al quale è fidato un dicastero, la cui materia è essenzialmente animata e volta al progresso, com'è quella dell'acquisto delle cognizioni in che sta la istruzione, non abbia ad essere sollecito del suo incremento, e faccia, dirò quasi, a ritroso di quello che la materia stessa del suo dicastero naturalmente ed altamente reclama? Se bene, e a che cercare argomenti nella natura stessa della cosa, quando è senza difficoltà dovevo avvalermi delle parole stesse del ministro medesimo? In una delle passate tornate egli diceva: *il Ministero è azione, ed azione è progresso*; dunque, dissi fra me, com'è mai che il ministro non possa e non abbia a curare l'incremento dell'istruzione, se appunto debb'essere tutto azione, perchè azione è il Ministero cui sovrasta? È impossibile, andava sempre più facendomi capace, che un ministro, il quale stia bene al suo posto, che comprenda la sua posizione, che conosca la materia che debbe e dirigere e regolare, voglia restarsi, come a dire, stazionario, e non ispingersi verso quel progresso stesso nel cui conseguimento è l'essenza dichiarata del suo Ministero. Il perchè, come già pure era paruto al ministro che realmente questo concetto espresso in un articolo fosse una superfluità, io non poteva peritarmi, credendola pur tale, a chiederne la soppressione.

Quanto alla seconda variante della Commissione, quella cioè che consiste nell'aver fatto cenno in questo primo articolo dell'istruzione privata, nel mio particolare ho creduto

che se ne poteva benissimo far di meno quando, nel decorso degli articoli onde la legge si compone, evidentemente non solo si fa cenno di questa istruzione privata, ma vi sono i germi stessi onde la medesima sarebbe stata all'uopo regolata e diretta.

Il perchè non era più uno sforzo logico per me il venire nella sentenza che come superfluo mi sembrava il concetto del *ne promove l'incremento*, così si potesse egualmente far di meno in questo primo articolo del cenno come sopra espresso in ordine alla istruzione privata.

Non resta più adunque di questo articolo primo che una sola parola, che un solo concetto, ed è *governa*.

Ragionerò brevemente sui motivi i quali mi hanno determinato a sopprimere questo articolo anche in ordine a questa parola. Non creda il signor ministro che io pensi diversamente da lui quando mi viene in mente l'idea d'un ministro; imperciocchè tale idea mi sembra così associata a quella di direzione e di governo, che non potrei certamente concepire l'azione d'un ministro disgiunta dall'azione d'un Governo, massimamente dopo le spiegazioni che intorno a questa parola lo stesso ministro in questo recinto e nell'altro ha creduto bene di dare, sia in ordine di filologia, passando a disamina i vari significati della parola *governare*, sia in ordine di fatto per ciò che si appartiene all'azione dei ministri. Sì, lo dichiaro apertamente, il ministro governa, perchè è impossibile amministrare, è impossibile il tener fermo sulle leggi, è impossibile l'applicarle, è impossibile in una parola dirigere l'azione, come delle altre, così di questa legge, senza governare, che vuol dire mantenere, conservare, dirigere e via dicendo.

Ma in questo stesso recinto, e ripetutamente, oltre a questo significato che chiamerò nato della parola *governo*, altro significato ne espresse e non con dubbie parole il signor ministro quando, ponendo a vista i vari inciampi che ad ogni piè sospinto incontra nel governo della pubblica istruzione per l'intermezzo dei vari corpi costituiti, egli diceva: signori miei, un ministro non può governare la pubblica istruzione con tali corpi, imperciocchè sono questi che governano, sono questi che dirigono la pubblica istruzione, sono questi, in una parola, che sono i padroni, non già il Ministero. E come volete che un ministro possa dirsi governare la pubblica istruzione quando ha da fare quotidianamente con tali ostacoli che la legge precedente gli vieta di poter evitare?

Signori, questi lamenti mi hanno ingenerata spontanea quest'idea che, dunque, sotto la parola *governo* il signor ministro non solo grammaticalmente intendesse l'applicazione o la conservazione della legge, ma volesse recarsi in mano l'autonomia di quei corpi costituiti per l'azione dei quali appunto egli viene implorando dalla Camera la sanzione di questa legge.

Qui dunque non è più quistione di mantenere la legge, di eseguirla, di applicarla nel senso grammaticale della parola *governare*, ma è quistione di autonomia, è quistione cioè di trasferire l'autonomia dai corpi costituiti, cui la legge del 1848 la accorda, a chi? Al ministro, onde più liberamente possa, dice egli, e bene e costituzionalmente governare.

Posta così la quistione, signori miei, cambia d'aspetto tutt'affatto la difficoltà che o si moveva antecedentemente o si respingeva. Posta così la quistione, io dico che, se non è da sopprimersi l'articolo primo, per fermo almeno è da sospendersi. E perchè è da sospendersi? Perchè non si può fin d'ora dire che il ministro avrà nelle sue mani l'autonomia dei corpi costituiti, senza che prima siano poste a disamina le attribuzioni di questi stessi corpi, e sia ben determinato fin

dove le conserveranno, o in quale misura loro saranno ritolte.

Quando adunque noi avremo esaminate siffatte delicate ed importanti quistioni relative a questi corpi, ai quali vorrebbe il signor ministro sottratta la propria autonomia, oh! sì allora, e allora soltanto, noi potremo votare con conoscenza quest'articolo primo il quale comprende questa parola *governo*, parola che ha un significato molto più grave che quello semplice, filologico cui dapprima io accennava.

Ed ecco il perchè io propongo la soppressione e subordinatamente la sospensione dell'articolo, almeno fin dopo, come dissi, siano poste a disamina le attribuzioni dei corpi ossia delle autorità amministrative della pubblica istruzione.

**DELLA MOTTA.** La difficoltà che l'onorevole Polto solleva fu già proposta in molto chiara ed eloquente maniera dall'onorevole Berti nella discussione generale; ed io mi astenni dall'entrare in considerazioni circa questo riguardo, perchè appunto non avrei potuto dir meglio di quello che aveva già fatto l'onorevole Berti, e non era d'altronde allora il caso di scendere in questa quistione particolare. La responsabilità ministeriale, sul valore della quale parola non potremo mai fare discussione finchè non ci è legge che la definisca, finchè quella Commissione, che non so quanti anni fa fu per questo riguardo eletta, non abbia portato alla luce il suo lavoro, la responsabilità ministeriale, dico, senza entrare in particolari disquisizioni circa il valore di questa parola, facilmente però si concepisce riferirsi a tutti gli atti amministrativi che veramente sono l'effetto e la sfera del potere esecutivo. La responsabilità ministeriale quindi si presenta varia secondo i vari Ministeri. Il Ministero, per esempio, della giustizia ha la responsabilità ministeriale; ma forse ha la responsabilità della giustizia? Niente affatto; egli ha la responsabilità dell'amministrazione del suo dicastero, ma non per quanto all'intrinseco della giustizia stessa, ma solo in quanto all'osservazione di quelle leggi che ordinano i corpi giudiziari costituiti per rendere la giustizia. Ed anzi i magistrati sono dichiarati inamovibili sotto certe condizioni appunto per maggiore guarentigia che la giustizia sia da loro amministrata non secondo le influenze o viste particolari che potrebbe avere qualche ministro, ma secondo quelle norme generali che vengono dalla legge.

Io credo che l'esempio tolto dal Ministero della giustizia calzi perfettissimamente, forse ancora di più al Ministero dell'istruzione pubblica. Il ministro di questa deve provvedere che secondo la legge si dia l'insegnamento ufficiale, ma non deve propriamente amministrare l'insegnamento. Egli deve conservare i corpi scientifici che sono stabiliti per darlo, deve provvedere che regolarmente si dia, ma non deve amministrare in tutte le sue parti l'intrinseco della scienza.

Quindi, senza fare lunghe parole in distinzione che mi pare che sarebbe più facile offuscare che chiarire, e che d'altronde fu già abbastanza chiarita nella discussione generale, io dirò che non mi sembra necessario di sospendere il primo articolo della legge secondo la proposta che or ora fu fatta dall'onorevole Polto, purchè si spieghi. Io credo che l'articolo possa essere accettato con qualche piccola modificazione di parole che ne chiariscano il senso in cui s'intende questo *governa* del Ministero circa l'insegnamento pubblico; dal che scenderà naturalmente la spiegazione dell'oggetto e misura della responsabilità ministeriale in proposito. E ciò si farebbe, a parer mio, colle seguenti parole: « Il Ministero governa secondo le leggi l'amministrazione dell'insegnamento ufficiale, e sopravvegla l'insegnamento libero. »

**Voci.** Oh! oh! Ciò viene da sè.

**DELLA MOTTA.** Non viene da sè dietro le opposizioni che si fanno: certamente in massima viene da sè che il ministro deve governare secondo le leggi; ma in pratica poi, quando si tratta d'insegnamento, mi pare che l'insegnamento sia una materia assai distinta dalla parte amministrativa. Quindi dire che il ministro governa l'insegnamento, mi pare che sia assai diverso dal dire che esso governa l'amministrazione dell'insegnamento; il che è come si dicesse che governa gl'istituti e i corpi scientifici che sussistono per dare l'insegnamento, e provvede acciò siano eseguite le leggi intorno al medesimo.

Io trovo poi anche conveniente la proposta dell'onorevole Buffa di distinguere l'insegnamento non in privato e in pubblico, ma piuttosto in ufficiale e libero; poichè a me pare che anche in questa diversità di nomenclatura, come già aveva ottimamente spiegato l'onorevole Tola, stia una differenza assai grande di giustezza di senso.

La pubblicità è un fatto e niente di più; e non è la pubblicità dell'istruzione che per se stessa carichi od esoneri di responsabilità il Ministero, cosicchè ei debba governare il pubblico insegnamento e rispondere o non rispondere del privato che autorizzasse.

In sostanza, di che deve rispondere il ministro? Di due cose: di una positivamente, dell'altra negativamente. Deve rispondere positivamente dell'insegnamento ufficiale, perchè, stabilito dalle leggi, si dà secondo che esse stabiliscono e in loro esecuzione ed a carico del pubblico erario.

Deve poi avere una semplice sorveglianza, ma negativa, in via di polizia, direi (che in altri paesi è data ad un altro ministro), sull'insegnamento libero, sull'insegnamento che non è ufficiale, non è originato dalla legge, ma dalla libertà dei privati, e solo, se vuol esternarsi, deve conformarsi alle leggi ed alla morale.

Non mi pare quindi che queste mutazioni che proposi d'alcune parole del testo della Commissione intorno al primo articolo siano inutili. Quella che cambia il nome dell'*insegnamento pubblico e privato in ufficiale e libero* mi pare sia stata suggerita anche da altri oratori, e con tale un peso di ragioni da renderla accettabile.

L'altra poi di aggiungere che il ministro governa l'amministrazione del pubblico insegnamento mi sembra fatta per dare sfogo a quel desiderio che l'onorevole ministro mostrava, di potere aver mezzi per sostenere la sua responsabilità; ma nel tempo stesso circoscrive questa alla gerarchia, agli ordinamenti e simili cose.

Ecco la mia proposta: la Camera deciderà.

**MICHELINI G. B.** Io non veggio grande differenza tra la denominazione *pubblico ed ufficiale* e quella di *privato e libero*: opporre l'insegnamento ufficiale al libero, non mi sembra ben fatto, perchè parrebbe che il primo non sia libero. Del resto non giova disputare di nomi, purchè c'intendiamo, e questo è l'essenziale, quale significato si deve dare alle parole. Ora questo significato è chiaramente definito nella legge stessa, in cui si fa l'enumerazione delle scuole e degl'istituti pubblici.

L'onorevole Polto dice di aver presentata una dizione migliore delle altre proposte dal Ministero e dalla Commissione. Io ne dubito alquanto. Leggo diffatti al principio del suo primo articolo, che « l'istruzione pubblica si dispensa nelle scuole ed istituti pubblici. » Lascio stare la parola *dispensa*, che si vuole sostituire al vocabolo governare; ma ciò che è da notare si è che, secondo l'emendamento proposto, l'istruzione pubblica si dispensa nelle scuole ed istituti pubblici; in altri termini che l'istruzione pubblica è istruzione pubblica. Oh! sublime ritrovato!

**POLTO.** Domando la parola per l'ordine della discussione. Giacchè qui si riferisce...

**PRESIDENTE.** La prego di non interrompere l'oratore.

**MICHELINI G. B.** Sarebbe pertanto meglio dire addirittura: *L'istruzione pubblica è quella che si dà nelle scuole od istituti che sono creati o stabilmente mantenuti, ecc.*, come nell'emendamento che abbiamo sotto gli occhi.

Ad ogni modo, il principale motivo per cui l'onorevole Polto propone questa dizione è per togliere la parola *governa*. Già ai motivi che sembra lo abbiano indotto a respingere questo vocabolo ha risposto l'onorevole Della Motta, il quale avvertiva doversi sempre intendere che il ministro governa secondo le leggi. Se non che, appunto perchè il ministro non può governare che secondo le leggi, non è necessario il dirlo; il dirlo anzi sarebbe assurdo e ridicolo. Puoi diffatti governare contro le leggi? Forse che i ministri non devono obbedire alle leggi come tutti gli altri cittadini?

Queste considerazioni dovrebbero anche rassicurare l'onorevole Polto ed indurlo a permettere che l'articolo di cui si tratta si voti sin d'ora ed al principio di questa legge: lo spiegheranno, lo limiteranno, se occorre, gli articoli che verranno dopo, appunto come si adopera in tutto il resto.

Osservo poi che in tutte queste dizioni non si dice di qual ministro si parli...

**BUFFA, relatore.** Del ministro che è firmato.

**MICHELINI G. B.**... giacchè tutti sappiamo che il titolo non fa parte delle leggi, e che non esiste più quando esse sono pubblicate. Mi pare adunque necessario di dire che il ministro della pubblica istruzione governa gli istituti, ecc.

Giacchè si sono presentati molti emendamenti, io proporrei questa dizione, la quale nella sua semplicità e brevità mi sembra da preferirsi:

« Art. 1. Il ministro della pubblica istruzione governa gli istituti e le scuole create e mantenute in tutto od in parte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Poi all'articolo 2 direi:

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari e nautiche. »

« Art. 3. Il detto ministro sorveglia l'istruzione privata a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato. »

**POLTO.** L'onorevole Michelini non accogliendo l'emendamento da me proposto, spingeva alquanto innanzi le sue osservazioni fino all'articolo secondo e andava criticando prima di tutto la locuzione per me adoperata, asserendo come io, invece di correggere le espressioni usate dalla Commissione, fossi invece caduto in locuzione meno propria, avvertendo ad esempio che le parole *si dispensa*, per avventura non fossero troppo adatte.

Spieghiamoci: se il deputato Michelini intende di appuntare questa espressione come non italiana, io gli dirò francamente e ricisamente che è italianissima, ed è adoperata dai più tersi scrittori: se poi egli intende di dire che invece di *si dispensa* sarebbe meglio dire *o viene dato* o *si comparte*...

**MICHELINI G. B.** Comparte, no.

**POLTO**... e via dicendo, allora la questione si raggira unicamente in una perfetta futilità. Quando adunque io posso asserire che una frase è prettamente italiana, posso ancora introdurla in qualunque legislazione italiana senza tema di venire con ragione redarguito di non attenermi a quelle formole di dire e di esprimere che di solito si usano negli articoli di legge le quali non sempre sono poi le più proprie nè le più italiane.

Ora, venendo al merito ed a mantenere l'assunto che mi sono provato di propugnare, io dico che estrinsecamente ed intrinsecamente questo primo articolo si può togliere dal vostro progetto. E dico in primo luogo *estrinsecamente*. Diffatti che necessità abbiamo noi di mettere in una legge il ministro che *governa*, quando il capo della nazione che la promulga mette sempre a calce della medesima *il ministro tale è incaricato dell'esecuzione della presente legge*? Del resto, e chi non sa che la legge è di sua natura la norma del ministro, che niun altro che questi ha da farla osservare e applicarla e eseguirla?

Se adunque col dire *governa* si intende solo tener fermo sulle leggi, io dico che questa clausola non solo è già implicitamente intesa nella legge per ciò solo che si devolve all'azione del ministro, ma che anche esplicitamente è già sempre espressa dal tenore stesso con cui sogliono venir pubblicate le leggi, senza che se ne abbia a fare una apposita menzione in un distinto articolo.

Dico poi in secondo luogo *intrinsecamente*. Diffatti, o signori, questa è una legge eminentemente sintetica, e credo che il deputato Michelini sbaglia la via della logica quando mi dice che questo articolo invece di essere messo dopo vuole essere messo prima. Come? In una legge sintetica vuole il deputato Michelini gettare dei principii senza sapere come potranno poi essere applicati nelle varie leggi che ne formeranno come a dire le parti analitiche? Vuole adunque stabilire *a priori* ciò che nè si sa nè si può prevedere fin d'ora se risulterà necessario *a posteriori*? Per me credo impossibile che un tal sistema possa adottarsi.

Se adunque è estrinsecamente e intrinsecamente dimostrato che di questa formola si può fare di meno, non mi trovo fuor della via del buon senso quando ne propongo alla Camera la soppressione, o subordinatamente la sospensione fin dopo statuite le attribuzioni dei corpi costituiti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

**BUFFA, relatore.** Come relatore respingerò tanto l'emendamento Polto che l'emendamento Della Motta; come semplice deputato, darò spiegazioni sull'emendamento da me proposto.

Io credo che sarebbe impossibile togliere dalla legge il primo articolo senza toglierne in gran parte il significato e la chiarezza. Infatti con questa legge noi vogliamo provvedere all'amministrazione dell'insegnamento pubblico; bisogna dunque in primo luogo distinguerlo dal privato, affinchè si sappia che le disposizioni che in essa si contengono, a quello si riferiscono e non a questo. Se noi togliamo il primo articolo, rimangono confusi in una sola parola, *istruzione pubblica*, tanto il pubblico che il privato insegnamento, e quindi soggetti alla stessa amministrazione. Questo non è certamente lo scopo della legge; bisogna dunque mantenere il primo articolo.

Trovo poi inutile di mettere che il ministro governa secondo le leggi. Con ciò si lascierebbe supporre che si potesse governare contro le leggi! È manifesto che, finchè il Governo cammina regolarmente, e la legge non può supporre il contrario, ciascun ministro governa secondo le leggi: questo è già sottinteso.

Respingerei anche come relatore la proposta Michelini G. B., perchè essa porta nell'articolo 1 della legge la definizione degli istituti pubblici, e quindi solleva tutta quanta fin dall'articolo 1 la discussione che ci tenne occupati tanti giorni e da cui appena ci siamo sbrigliati ora.

Venendo poi al mio emendamento dirò che esso in sostanza non muta l'articolo della Commissione, epperò, quantunque

io l'abbia proposto come più chiaro, più preciso di quello che la Commissione ha formulato, se la Camera non accettasse questa maggiore spiegazione che intendo di dare, io mi appiglierei a quello della Commissione. Ma prego la Camera di avvertire che non vi è nessuna modificazione sostanziale, e che solo vi si spiega più chiaramente quello che in esso era contenuto.

Sono sorte difficoltà intorno al significato delle parole: « insegnamento pubblico » e « insegnamento privato; » io stimo veramente queste difficoltà non siano ragionevoli perchè, se non erro, in tutto il nostro linguaggio legislativo per cosa pubblica si intende non tutto ciò che si fa in pubblico, ma bensì ciò che proviene dall'autorità pubblica; come all'incontro per cosa privata s'intende non tanto ciò che si passi tra le domestiche pareti anzichè sopra una pubblica piazza, ma sibbene ciò che non ha altra origine che la volontà privata.

Nondimeno per evitare questi dubbi, invece di distinguere l'insegnamento in pubblico e privato, io dissi « pubblico ossia ufficiale e privato ossia libero. »

Il mio emendamento, dopo aver premessa quella maggiore spiegazione intorno alle parole « pubblico e privato, » aggiunge queste altre: « il ministro della pubblica istruzione governa il primo (cioè l'insegnamento ufficiale) e ne promuove l'incremento; sopravvegla il secondo (cioè l'insegnamento libero) a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. »

Ora, quantunque siasi voluto vedere una sostanziale differenza in questi due articoli, io dico realmente che non so dove trovarla. La differenza maggiore sta nell'aver spiegato che cosa s'intenda per insegnamento pubblico e che per insegnamento privato, e nell'aver dato all'insegnamento privato anche la denominazione di libero, pigliandone autorità dal voto che la Camera aveva reso quando proclamava la libertà d'insegnamento.

Io credo che, per quanto si voglia limitare il significato di quel voto, oltre questi confini è impossibile il restringerlo; e, ammesso l'insegnamento libero, questo non può essere che il privato. Pertanto non vi è nella compilazione dell'articolo primo da me presentato nessuna sostanziale differenza da quello proposto dalla Commissione; non c'è che un ordine, secondo me, più logico ed una spiegazione più esplicita del concetto che in questo è contenuto.

Quindi io prego la Camera di approvare l'articolo primo nella forma che gli ho data; ma, se essa credesse che non sia utile questa maggiore spiegazione, io mi accosterò di nuovo all'articolo della Commissione.

**PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA STRADA FERRATA DA CASALE A VALENZA.**

**PRESIDENTE.** Interromperò un istante la discussione per dare la parola al signor ministro dei lavori pubblici per la presentazione di un progetto di legge.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge con cui l'amministrazione delle strade ferrate domanda di essere autorizzata ad assumere l'esercizio provvisorio del tronco di strada sociale da Casale sino a Valenza. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 808.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO D'AIX.**

**LOUARAZ, relatore.** J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le rapport de la Commission qu'elle a nommée pour l'examen du projet de loi donnant à la province de Savoie-Propre la faculté de contracter un emprunt de 440,000 francs pour les travaux de restauration, d'agrandissement et d'exercice de l'établissement thermal d'Aix. Comme ce projet de loi est d'une importance majeure et qu'il ne paraît pas de nature à devoir donner lieu à la moindre discussion, je prierais monsieur le président de vouloir bien le faire porter à l'ordre du jour de la Chambre pour l'époque où monsieur le ministre de l'intérieur sera de retour.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà pure stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tola.

**TOLA P.** Insisto perchè si adotti nel primo articolo la dizione: « il Ministero governa l'istruzione ufficiale e sorveglianza l'insegnamento libero. » Del resto se si vuole dire, come proponeva l'onorevole Michelini, « il ministro dell'istruzione pubblica governa l'insegnamento ufficiale e sorveglia il libero, » io non dissento. Questa non è differenza di sostanza. Ma nella divisione sostanziale insisto per due motivi, e primieramente perchè di qui appunto dipende l'attuazione del principio di libertà che è stato accettato dal Ministero. Le ragioni che sono state adottate così dal deputato Michelini, come dall'onorevole relatore della Commissione, mi determinano appunto ad insistere vieppiù per questa dizione, che credo il signor ministro non vorrà rifiutare, poichè egli francamente ha detto di accettare in questa legge il principio di libertà, ed in questa legge non si parla d'altro che dell'amministrazione di ciò che dipende dal Governo.

L'onorevole Michelini diceva: è questa una dizione adottata, ciascuno l'intende; ma ogni volta che parlava di *pubblico* aggiungeva *vale a dire, cioè*. Ora le leggi non parlano per *ciò (Ilarità)*, per *vale a dire*; le leggi che si fanno, sia da un Parlamento, sia da un legislatore, anche sotto un Governo assoluto, debbono essere redatte in termini chiari e precisi; quindi, dovendo formulare una legge, non dobbiamo metter parole che per spiegarle richiedano sempre un *vale a dire*...

**MICHELINI G. B.** Ha ragione.

**TOLA P.**... ma le vere, le giuste parole che significhino ciò che s'intende dire. Ora è chiaro che dicendo « insegnamento pubblico » la parola *pubblico* non si restringe all'insegnamento governativo: questa parola si estende a qualunque insegnamento che si dia in pubblico.

L'onorevole relatore stesso diceva che *pubblico* si intende *governativo*, vale a dire tutto ciò che procede da un'autorità pubblica; ma ciò che procede da persone private, sebbene si faccia in pubblico, non è veramente pubblico nel senso che intende la legge.

Risponderò a questo argomento. Ed in primo luogo dico che la sua argomentazione non regge a fronte delle diverse prescrizioni consacrate nelle nostre leggi. Noi vediamo nel Codice penale che quando si parla di ingiuria pubblica non

si parla già della persona, se abbia cioè autorità pubblica o sia persona privata, ma si parla del luogo; eppure la legge usa sempre il linguaggio di ingiuria pubblica od ingiuria privata, ed il criterio per conoscere se è pubblica lo ricava non dalla persona, ma dal luogo, come, per esempio, dal caffè, dal teatro o dalla chiesa ove la medesima ebbe luogo.

Dunque vede il signor relatore che la parola *pubblica* è troppo elastica, è troppo complessiva. Noi siamo qui per fare la distinzione capitale e mi permetta la Camera di usare una espressione che è quasi figurativa, qui siamo per elevare il muro della China tra l'insegnamento ufficiale ed il libero: bisogna determinare i confini entro i quali il ministro dell'istruzione pubblica governa l'insegnamento ufficiale, vale a dire quello che si dà nelle scuole e nelle Università dello Stato, e sorvegliare all'insegnamento libero. Ora l'insegnamento libero si suddivide di sua natura in insegnamento pubblico e privato.

Diceva anche l'onorevole Michelini che non sapeva se il privato insegnamento fosse libero; e domandava se l'insegnamento, l'istruzione, l'educazione familiare io li metta nella medesima categoria. Certamente li metto nella categoria dell'insegnamento libero, perchè il primo dei diritti che l'uomo abbia sulla terra è quello della paternità e della famiglia, eppure è privato perchè ha luogo nelle domestiche pareti.

Se poi vi è un maestro, un individuo, od una corporazione religiosa riconosciuta dallo Stato, o un'associazione di cittadini, oppure una pubblica scuola, sotto quale categoria egli la mette? Nella categoria dell'insegnamento libero, ma pubblico, perchè si dà pubblicamente. Eppure questo progetto di legge che il ministro presentava, all'articolo 4 dichiarava pubblici questi stabilimenti e queste scuole, ed in forza dell'articolo 1 che diceva di governare egli solo l'insegnamento pubblico, ne veniva inesorabilmente la conseguenza che egli era il padrone, l'arbitro di queste scuole. Vede la Camera quanto è capitale questa distinzione. Accennai a questa quistione nella tornata del 13, e la posi in termini chiari dicendo che più logicamente, più nettamente avrebbe operato il Ministero quando avesse detto che l'insegnamento altro era ufficiale, altro libero, e avesse poi spartito questo secondo in pubblico o privato, secondo che al libero insegnante talentasse di prestare l'opera sua in privato od in pubblico. In tal modo la cosa era chiara e lucida, ne dimanava la illazione che se ogni insegnamento ufficiale è anche pubblico di sua natura, non però ogni pubblico insegnamento deve essere od è sempre ufficiale. È per ciò che io diceva che il Governo aveva confiscata la pubblicità con questa sua legge e colla precedente, perchè appunto il primo articolo di questa legge non teneva conto di una distinzione così radicale.

**MICHELINI G. B.** Mi è grata la lezione di lingua che volle darmi l'onorevole di Condove; egli certamente maneggia la lingua con molta disinvoltura (*Ilarità*), e la Camera ne conserva perpetua ricordanza; ma non posso con quella stessa longanimità accettare il rimprovero che egli mi fa di essere antilogico.

Per un legislatore, fosse anche l'ultimo di un'Assemblea legislativa, è un rimprovero troppo acerbo. A che questo rimprovero? Perchè l'articolo che contiene il principio generale di tutta questa legge egli vuole metterlo in calce della medesima.

**POLTO.** No, votarlo per ultimo!

**MICHELINI G. B.** Come se tutte le nostre leggi non principassero per stabilire nell'articolo primo l'oggetto principale, vale a dire la definizione di ciò di cui si tratta, che precisamente comprende in sé la parte sostanziale della legge.



Noi che abbiamo fatto queste leggi siamo stati tutti illogici; è forza rassegnarci alla irrevocabile sentenza. Ci pensi la Camera, e per non ricadere in fallo rimandi alla coda ciò che deve essere posto a capo.

L'onorevole Tola avvertiva, se ho bene inteso, che quando io parlo d'istruzione pubblica sono sempre costretto a spiegare ciò che intenda. Mi perdoni l'onorevole mio avversario, ma credo che egli sia caduto in errore. Io non ho mai dato la definizione di una parola che nel comune linguaggio ha un significato chiaro e determinato, e che al postutto è definita nell'articolo 2 di questa legge, in cui si dice: « appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole, ecc. »

Secondo l'onorevole Tola il signor ministro Lanza non sarebbe ministro dell'istruzione pubblica, ma ufficiale; e come chiamerebbe egli il ministro dei lavori pubblici?

Io non so a che cosa ci condurrebbe il neologismo che ci è proposto; bene so che per istruzione pubblica s'intende quella che è data dal Governo o dai suoi agenti, che ad essa è assimilata quella cui fa fronte l'erario provinciale o comunale, come pure quella delle congregazioni, opere pie, ecc., e che ogni altra specie d'istruzione è privata, poco importando la pubblicità della quale può godere l'una e l'altra specie d'istruzione.

**PESCATORE.** Mi duole assai lo scorgere che la Camera ascolta la presente discussione come se essa fosse una quistione di semplici parole. Io credo che indirettamente si agita ora il più grave dei quesiti che si presenti nel capitolo primo della legge che stiamo discutendo.

La quistione a cui indirettamente si tocca è la seguente: l'insegnamento che si dà dai corpi morali è pubblico o privato? I corpi morali, quelli che emanano dall'autorità dello Stato, potranno forse invocare il diritto della libertà che si invoca dagli individui? Ecco la quistione che dev'essere francamente trattata, e che la Camera avrà certamente a decidere quando si occuperà di definire qual sia l'insegnamento pubblico e quali siano i limiti naturali dell'insegnamento privato, ma che non mi pare debba essere indirettamente definita.

Ora egli è evidente quale ambiguità si nasconda sotto quella denominazione d'*insegnamento ufficiale* per cui tanto insiste il deputato Tola. Qual è l'insegnamento ufficiale? Inteso nel più stretto significato (giacchè anche sul valore più o meno esteso della parola si potrà disputare), e forse nel più naturale significato il valore di questa denominazione, domando nuovamente quale sia l'insegnamento ufficiale. È forse quello che fa dare lo Stato per dovere del proprio ufficio? Or bene, quando avrete accettata questa denominazione, eccovi escluso dalla periferia dell'insegnamento pubblico, che voi chiamate *ufficiale*, quello che si darà dalle corporazioni religiose, dai corpi morali, eccovi estesa la circonferenza dell'insegnamento privato.

Ma io non giudico che tale sia l'estensione dell'insegnamento privato; io dico essere pubblico quello che si dà da istituti pubblici, che riconoscono la loro esistenza dall'autorità dello Stato, e che questo ha riconosciuti per ragioni di pubblica utilità. Tali sono i corpi morali. Ed a questo riguardo non solo io accetto la definizione che nel seguito del capitolo si dà dell'insegnamento pubblico; ma io trovo e mi riservo di dimostrarlo a suo luogo, io trovo troppo angusta quella definizione perchè enumera soltanto alcune specie di corpi morali e lascia supporre che possa qualificarsi privato l'insegnamento dato da quegli altri corpi morali che non sono in quella definizione specialmente menzionati.

Io, a suo tempo, proporrò che sia qualificato pubblico qualunque insegnamento che si dia da queste o quelle corpora-

zioni, e lascerò che si allunghi quanto si vuole l'enumerazione e vi si comprenda l'insegnamento che si dia da qualunque corpo morale.

Questa è la quistione, a mio avviso, la più importante che si presenti nella discussione del capitolo primo; ed io vi raccomando soprattutto di non discuterla sotto il velame di altre parole, di trattarla direttamente e francamente. Ed è perciò che io per ora non credo potersi accettare neanche l'emendamento dell'onorevole Buffa, il quale crede che *ufficiale* possa essere sinonimo di *pubblico*. Lo sarà, se si vuole; se la parola *ufficiale* s'intende nel suo più largo e forse meno naturale significato, potrà considerarsi come sinonimo di *pubblico*; ma il fatto è che questo modo di definire induce in ambiguità, ed io son d'avviso che dobbiamo, massime allo stato della discussione presente, evitare per quanto si può ogni ambiguità.

Dunque teniamoci alle parole di cui è più conosciuto il valore, *insegnamento pubblico*; non temiamo che si possa qui scambiare, come pare creda l'onorevole Tola, la pubblicità di diritto con quella di fatto. Egli è evidente che dicendo *insegnamento pubblico*, noi diciamo insegnamento pubblico di diritto, e con ciò si esclude ogni timore sulla definizione che nel seguito del capitolo si dia di questa parola, sulla quale forse avremo a discutere lungamente.

Dunque si dica pure che l'insegnamento è pubblico e privato; che il Ministero governa il pubblico e sopravveglierà il privato; ma non introduciamo veruna parola ambigua, e soprattutto procuriamo di evitare che indirettamente, e in meno che noi non ce ne possiamo accorgere, mentre molti non se ne accorgerebbero, si decida inavvedutamente la più importante delle quistioni che in questo capo si presenti. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Tola ha la parola.

**TOLA P.** Dirò brevi parole per rispondere all'onorevole Pescatore.

Egli fece una insinuazione alla Camera dicendo che la pubblicità di cui io parlava e di cui presi gli esempi dal Codice penale, era pubblicità di fatto e non di diritto. Io accetto la quistione su questo franco terreno in cui egli la mette e sono pronto ad entrarvi. È pubblicità di diritto quella di cui io parlai, perchè deriva dal diritto che ha ogni cittadino di usare delle sue facoltà intellettuali. Non è mica pubblicità di fatto. Domando al deputato Pescatore: nell'insegnamento privato il diritto di paternità non dà il diritto a ciascun padre di educare come vuole la propria prole? Il diritto guarentito dallo Statuto non dà la facoltà all'uomo della libertà della parola, vale a dire del libero pensiero esplicito colla parola scritta ossia colla stampa? È guarentita la libertà della stampa, ma vi è una legge repressiva degli abusi.

Ora vi è altro modo con cui si esplica la libertà del pensiero, e questo è la parola parlata, primo diritto di cui si possa godere in un Governo costituzionale.

Ora vienè il deputato Pescatore a parlarli di pubblicità di fatto, e a dire che il diritto d'insegnare che hanno i singoli individui, che il diritto che hanno le associazioni, qualunque sieno, riconosciute dallo Stato, è una libertà di fatto? È di fatto, sì, ma è anche un diritto perchè deriva dal più intangibile dei diritti dei cittadini.

Ecco perchè ho domandato la parola; giacchè non vorrei che passasse inosservata questa sua massima, questa sua distinzione. Del resto egli disse: l'insegnamento ufficiale è una parola che non si può intendere. L'insegnamento ufficiale è pubblico di sua natura, perchè deriva dal diritto pubblico, perchè deriva dall'autorità pubblica. Ma se entriamo in questo terreno, vi sorgerà ben altra quistione.

L'onorevole Pescatore non potrà dissimularsela. La quistione più radicale si è quella di questo diritto di insegnare nel Governo, se cioè il Governo sia o no un mandatario.

Capisce bene in qual ginepraio noi entreremmo. Ma se vi entrassimo, sarebbe da esaminare se quest'insegnamento che dà il Governo deriva da un diritto proprio ed autonomo, ovvero da un diritto demandato. Ma non volendo per ora entrare nella quistione, chiederò soltanto all'onorevole Pescatore che mi sappia dire dove si trovava lo Stato quando esisteva già la famiglia? Io sono certo che nella sua filiazione metafisica non potrà non dirmi che lo Stato è venuto dopo la famiglia; e quindi si apre ben largo il campo per riconoscere donde deriva nello Stato il diritto d'insegnare.

Io dunque mantengo la redazione, e credo che il ministro non la rigetterà. Dico che la distinzione è più precisa e più chiara dicendo: « governa l'insegnamento ufficiale (il quale è anche pubblico) e sopravveglierà l'insegnamento libero. »

Poi quando si verrà agli articoli cadranno in acconcio le questioni cui accennò l'onorevole Pescatore, se cioè i corpi morali che ricevono la loro esistenza dalla legge abbiano a no questo diritto; quindi se le loro scuole debbano essere categorizzate sotto l'insegnamento libero o sotto l'ufficiale. Queste questioni verranno allora; qui non si tratta per ora che di stabilire il principio di separazione, e questo non si può contrastare. Per conseguenza io persisto sempre acciò che si divida l'insegnamento in *ufficiale* e *libero*.

**FAHINI.** Siccome si tratta, non del significato grammaticale e comunale di una parola, ma del significato giuridico e legislativo, io prego l'onorevole Tola a citarmi l'esempio di qualsiasi legislazione o moderna od antica, nella quale, colle parole *insegnamento pubblico*, non si sia inteso di significare le scuole dello Stato e degli altri corpi posti sotto la sua tutela. Io non citerò molti esempi, mi restringerò a quello della Francia, e dalla legge del 1850, la quale, come ognun sa, stabiliva la libertà d'insegnamento, vedrà l'onorevole Tola, vedrà la Camera come non si ebbe colaggiù lo scrupolo che mosse il mio amico Buffa ad aggiungere l'epiteto di *ufficiale* alla parola *pubblico*.

Quella legge dice:

« Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :

« 1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques ;

« 2° Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou par des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres. »

Si differenza adunque l'insegnamento in *pubblico* ed in *privato* o *libero*, non in *ufficiale* e *libero*; se si vuole aggiungere un altro epiteto si aggiunga, ma non si venga a dire vogliamo introdurre delle ambiguità sul significato di una parola la quale è l'aggettivo giuridico e legislativo usato in tutte le leggi.

Ecco un altro esempio tolto da un titolo della stessa legge francese:

« De l'inspection. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée, etc. »

La differenza adunque si fa fra le scuole *pubbliche* e le *libere*, nè i Francesi nè i Belgi hanno mai creduto che vi fosse ambiguità nella frase che distingueva l'insegnamento pubblico dall'insegnamento privato e libero.

Ho qui un'altra legge sull'insegnamento del Cantone di Berna, in cui si provvede agli *stabilimenti pubblici*.

Se vogliamo trovar materia a disputare, credo che ne tro-

veremo molta, ma non so come si voglia trovare ambiguità in questo linguaggio giuridico, quasi che non avessimo nemmeno conoscenza di questo, e ci fossimo avventurati a discutere una legge senza conoscere nemmeno il significato giuridico delle parole. (*Vivi segni di adesione*)

**AGNÈS.** Per iscansare le difficoltà nate e che possono nascere dal contrapposto delle parole « insegnamento pubblico, ufficiale, privato o libero, » che bisognerebbe pur definire, mi pare più spediente di determinare addirittura quali siano gli istituti sui quali debba estendersi l'azione del Governo. (*Rumori*) Perciò io tralascierei il primo paragrafo della legge del Ministero, e principierei addirittura colle parole: « Dipendono dal ministro della istruzione pubblica le scuole, ecc. »

Nella discussione degli articoli successivi si determinerà su quali stabilimenti si estenda l'azione del Governo. Le scuole che non verranno comprese fra le pubbliche e sottoposte come tali alla vigilanza governativa, si annovereranno senz'altro e di loro natura fra le scuole private, e quindi libere dall'ingerenza del Governo.

Questo metodo, che mi pare razionale, potrà anche avere, a mio giudizio, una utilità pratica. Del rimanente questa è una semplice mia osservazione in cui non intendo d'insistere.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Agnès e gli altri deputati che intendono proporre emendamenti di volerli deporre sul banco della Presidenza.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**BUFFA, relatore.** Voleva rispondere poche parole all'onorevole Tola per dirgli che scambia il linguaggio del Codice penale col linguaggio amministrativo.

Egli affermò che nel Codice penale quando si dice ingiuria pubblica s'intende il luogo dove è stata commessa; ma egli debbe confessare che nel linguaggio amministrativo la parola *pubblica* ha ben altro significato. Se noi la cambiassimo, verremmo ad introdurre una grande confusione in questa legge e nelle altre che provvedono all'amministrazione; se decidiamo che *pubblico* vuol dire ciò che si fa in pubblico e non ciò che viene dall'autorità pubblica, arrecheremo una confusione senza fine in tutta l'amministrazione. Quindi è necessario che la parola *pubblico* in questa legge che riguarda l'amministrazione dell'insegnamento sia conservata in quello stesso significato che ha in tutta l'amministrazione generale dello Stato.

L'onorevole Pescatore poneva innanzi una questione gravissima, ed appunto in grazia delle sue previsioni io toglierei la parola *pubblico* ossia *ufficiale*, perchè confesso che le sue considerazioni hanno molto peso. È meglio assai aspettare a decidere una siffatta questione quando si discuterà quali veramente debbano essere le scuole soggette all'autorità pubblica, che definirla qui fin d'ora prima d'averne ben ponderato tutte le conseguenze. Quindi si potrebbe dire: *l'insegnamento è o pubblico o libero*.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Sopra questo primo articolo si presentano due questioni egualmente importanti, le quali, quantunque da taluno siano state considerate come meri quesiti di filologia, pure sono eminentemente governative, amministrative e politiche.

Pare che la seconda di queste questioni abbia prevalso sulla prima, abbia, dirò così, fatto tacere pel momento la prima, giacchè il maggior numero degli oratori che prese la parola si attenne particolarmente a disputare sulla medesima.

Io credo che sia intendimento di tutti, come lo è pure del Ministero, di non pregiudicare in verun modo l'avvenire, di

non pregiudicare, cioè, con una parola, con una frase la risoluzione di altre questioni che di comune accordo abbiamo dichiarato di rimandare ad altre leggi speciali, e di qui deriva la necessità di scegliere quelle denominazioni che per la loro ampiezza possano poi dar luogo alle altre suddivisioni che occorrerà forse di stabilire riguardo alla diversa natura d'insegnamento per l'ingerenza che il Governo potrà prendere nel medesimo.

Quali sono le parole che hanno un significato più esteso? Io credo che siano precisamente quelle adottate nel progetto del Ministero e in quello della Commissione (e qui accenno al primo progetto stampato), cioè la divisione delle scuole in pubbliche e private.

In questo modo non mi sembra che si pregiudichi nulla, per ciò che si attiene alla natura delle scuole, degli istituti che si volessero poi stabilire nelle leggi speciali, cioè di dichiararle libere o di dichiararle ufficiali. Allora sarà il caso di decidere quali scuole pubbliche bisognerà che siano ufficiali, e quali libere, secondo giudicherà il Parlamento; parmi quindi, lo ripeto, che, attenendoci alle denominazioni del progetto del Governo e della Commissione, non si pregiudichi per nulla l'avvenire.

Diffatti, signori, voi tutti sapete che la legislazione la più larga che esista in Europa riguardo all'insegnamento è quella del Belgio; io trovo che nella legge belgica relativa all'istruzione secondaria non vi è altra distinzione che questa di insegnamento pubblico e d'insegnamento privato, il quale si dice poi non legislativamente ma volgarmente libero.

Dirò anzi che la denominazione che più prevalse è quella « d'insegnamento clericale, » perchè appunto in quel paese la libertà d'insegnamento portò per conseguenza che si può dire che i soli che si trovino in possesso dell'insegnamento secondario sono le congregazioni religiose, sono i vescovi ed il clero secolare. Diffatti io ho tra le mani la legge del 1850 sull'insegnamento secondario del Belgio, ed io vedo che in essa si fa la distinzione dell'insegnamento, come testè diceva, in pubblico e privato.

L'insegnamento pubblico è poi suddiviso in insegnamento ufficiale, quello cioè sostenuto integralmente dal Governo; in insegnamento pubblico, provinciale e comunale, il quale è sussidiato dal Governo, e questo insegnamento si chiama insegnamento comunale e provinciale ufficiale; vi è poi l'insegnamento comunale e provinciale, che non è sussidiato dal Governo, e questo insegnamento è pubblico, ma non ufficiale.

Diffatti, signori, questa denominazione è naturale e razionale, ed è anche secondo il diritto nostro interno, come secondo quello del Belgio, che si debba intendere per insegnamento pubblico quello che è sostenuto ed amministrato da autorità pubbliche, ovvero dai comuni e dalle provincie che sono costituite in autorità pubbliche; e le scuole che esse hanno, siano o no sussidiate dal Governo, non perdono mai il carattere di scuole pubbliche, ancorchè perdano quello di ufficiale.

In quanto alle scuole non pubbliche si possono poi indistintamente chiamare private o libere, giacchè io reputo che quando vi sono disposizioni le quali stabiliscono che l'insegnamento privato è libero, ne viene di necessità che, quando si tratta di un istituto privato, si intende che questo sia libero.

Ben vedete adunque che, adottando anche nel sistema attuale la parola *privato*, non pregiudicate nulla, giacchè non è qui in questa legge che noi vogliamo fin d'ora dare la libertà d'insegnamento agli istituti privati, dunque è inutile

di dichiarare che sono liberi; lasciamo la parola *privati* che è assai più generica e non urterà colla parola *libera* quando occorrerà d'introdurla nel tempo stesso che si applicherà la libertà, e in questo modo non pregiudichiamo assolutamente la questione.

Quanto poi alle corporazioni religiose, agli enti morali ed alle manimorte, noi non troviamo nella legislazione belgica e nemmeno nella legislazione francese che siano contemplate in alcuna di queste categorie; ed il motivo ne è chiaro, poichè in questi paesi non esistono manimorte. Sono queste un privilegio nostro. Di modo che è ben necessario che la Camera abbia sempre presente questa condizione particolare alle nostre opere pie, ai così detti corpi morali, giacchè è una condizione essenziale, importantissima di cui sono rivestite queste associazioni.

Non era adunque il caso per il Belgio o per la Francia di dichiarare che le scuole mantenute dai corpi morali fossero scuole private o scuole pubbliche, epperò vediamo che la legge in quei paesi non parla che di associazioni religiose private; queste sono considerate come aggregazioni di privati, e per conseguenza sono tenute in conto di scuole private e di scuole libere, essendo ammesso il principio di libertà in quelle scuole.

Mi riassumo adunque riguardo a questa questione col notare che, se la Camera vuole attenersi alle categorie ed alle denominazioni stabilite nel progetto ministeriale e nel progetto della Commissione riguardo alle scuole, credo che la questione non sarà pregiudicata, mentre verrà poscia il caso di applicare la libertà, di definire quali siano gli istituti pubblici ufficiali e quali non ufficiali. E reputo opportuno di fare a questo riguardo un'osservazione.

Nello stato attuale delle cose, i nostri istituti, le nostre scuole così dette pubbliche, non sono tutte ufficiali allo stesso grado; noi facciamo una distinzione tra istituti pubblici nazionali, regi, comunali o provinciali; vi ha una legislazione scolastica particolare per gli istituti nazionali, regi, come per gli istituti comunali o provinciali sussidiati, ed una per quelli non sussidiati, e l'autorità del Governo non è identica in queste diverse categorie di scuole.

E qui noterò di volo che mi pare che nella discussione generale si sia immensamente esagerata l'influenza del Governo sopra tutte le scuole; non nego che quest'influenza sia troppo grande, troppo estesa, ma nego assolutamente che sia spinta al culmine a cui la fecero ascendere parecchi oratori. Molti di voi, signori, sanno che, se l'autorità del Governo si può dire illimitata nei collegi nazionali e nelle scuole regie, non lo è per nulla nelle scuole comunali e provinciali non sussidiate dal Governo. In tali scuole il comune o la provincia, e non già il Governo, fa la proposta dei maestri e dei professori; in esse vi sono norme diverse per la giubilazione, come pure per altre materie. Si vede dunque che la definizione da noi preferita di istituti pubblici e d'istituti privati è la più consentanea e, nello stato attuale delle cose, l'unica che si possa adottare senza che alcuno di voi rinunzi alle opinioni che crederà di far prevalere in seguito.

Riguardo poi all'altra grave quistione che venne sollevata dal deputato Polto ed ampliata dall'onorevole Della Motta, giudicherei che sia bene riservarla dopo che venga decisa l'altra quistione per non intralciare troppo le argomentazioni e la discussione.

**PRESIDENTE.** Metterò innanzitutto ai voti l'emendamento del deputato Tola, parendomi che sia quello che più si discosti dalla proposta del Ministero e della Commissione.

Ne darò lettura:

« Il ministro governa l'insegnamento ufficiale e sorveglianza l'insegnamento libero.

« Da lui dipendono... »

**TOLA P.** La questione verte solamente sul primo alinea, sulle parole « governa l'insegnamento ufficiale e sorveglianza il libero insegnamento. »

**PRESIDENTE.** Domanda la divisione dell'articolo ?

**TOLA P.** Sì.

**PRESIDENTE.** Allora metterò partitamente ai voti le due prime parti dell'articolo, perchè ambedue corrispondono al primo articolo del Ministero.

Quindi metto a partito anzitutto il primo alinea della proposta del deputato Tola, cioè :

« Il ministro governa l'istruzione ufficiale e sorveglianza l'insegnamento libero. »

Chi è d'avviso di adottarlo voglia alzarsi.

(Non è adottato.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'emendamento del deputato Tola...

**TOLA P.** No, perchè questa non venne discussa.

**PRESIDENTE.** Rimangono ora gli emendamenti del deputato Buffa e del deputato Michelini. Mi pare che il primo dovrebbe avere la precedenza, come più largo, perchè nel primo alinea si dice :

« L'insegnamento pubblico... »

**BUFFA, relatore.** Metterei : *l'insegnamento pubblico o privato.*

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Essendo redatto in questi termini, aderisco volentieri a quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora farò osservare che la precedenza dovrà darsi ora all'emendamento Michelini, il quale si scosta maggiormente dalla proposta della Commissione e da quella del Ministero.

Insiste il deputato Michelini perchè il suo emendamento venga posto ai voti ?

**MICHELINI G. B.** Insisto, pregando il signor presidente a darne lettura ; rinunzio a svolgerlo. La Camera avrà la bontà di farvi attenzione e giudicherà se meriti di essere accettato.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Michelini :

« Art. 1. Il ministro della pubblica istruzione governa gli istituti e le scuole create o mantenute in tutto od in parte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Quest'articolo corrisponde all'articolo 2 della Commissione.

**MICHELINI G. B.** Agli articoli 1 e 2 della Commissione.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. Sono eccettuati gl'istituti e le scuole militari e nautiche. »

Quest'articolo corrisponderebbe all'ultimo alinea del primo articolo del Ministero ed all'alinea dell'articolo 3 della Commissione.

« Art. 3. Il detto ministro sorveglia l'istruzione privata a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato. »

E questo corrisponderebbe poi a parte dell'articolo 1 della Commissione e del Ministero.

**PESCATORE.** Io oppongo la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Io oppongo la questione pregiudiziale all'emendamento Michelini perchè definisce quale sia l'insegnamento pubblico.

Ora la questione non è ancora stata discussa ; io stesso mi opporrei perchè non dichiara che sia pubblico qualunque insegnamento dato da qualunque genere di corpi morali. Questa è la mia tesi.

**MICHELINI G. B.** Veramente l'articolo primo da me proposto, siccome quello che comprende l'articolo primo e secondo della Commissione, non potrebbe essere votato se non dopo la discussione delle materie in quest'ultimo contenute. Laonde, benchè io persista a credere che sarebbe stato miglior consiglio farne un solo dei due articoli, appunto com'io proponeva, tuttavia per non frapporre ostacolo alla votazione, che comprendo benissimo essere dalla Camera desiderata, ritiro il primo articolo, e vedrò se sarà il caso di mantenere o di ritirare gli altri.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Buffa, e da lui ultimamente emendato ancora ed accettato dal ministro dell'istruzione pubblica, il quale è così concepito :

« L'insegnamento è o pubblico o privato.

« Il ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento ; sorveglia il secondo a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni, delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico. »

Chi è d'avviso di adottare questo emendamento voglia alzarsi.

(È adottato.)

Avverto i signori deputati che domani si farà l'appello nominale ad un'ora e un quarto.

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.